SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA ----

322ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 1º OTTOBRE 1970

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI, indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

CORTE COSTITUZIONALE	* ALESSANDRINI
Ordinanze emesse da autorità giurisdiziona- li per il giudizio di legittimità <i>Pag.</i> 16723	PALA
DISEGNI DI LEGGE	GRUPPI PARLAMENTARI
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	Rinnovo di Ufficio di presidenza 16723
Seguito della discussione:	PETIZIONI
« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato	Annunzio
Fortuna e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati) ALBANI	N. B. — L'asterisco indica che il testo del di scorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

B E R N A R D I N E T T I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di rinnovo dell'Ufficio di presidenza e del Comitato direttivo di gruppo parlamentare

PRESIDENTE. Comunico che il Gruppo del Partito socialista italiano ha proceduto al rinnovo del proprio Ufficio di presidenza e del Comitato direttivo che risultano così composti:

Presidente: Pieraccini;

Vice Presidente: Albertini;

Segretario: Vignola;

Componenti il Comitato direttivo: Albanese, Albertini, Bardi, Banfi, Bloise, Cipellini, De Matteis, Ferroni, Lucchi, Mancini, Pieraccini, Vignola e Zuccalà.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

- PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:
- 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):
- « Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione

- e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria » (227-B);
 - *3^a Commissione permanente* (Affari esteri):
- « Aumento del contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) » (785-B);
- « Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro familiari » (1033);
- 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

Zannier ed altri. — « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali » (964), con il seguente nuovo titolo: « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, ed alla legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica »;

Deputato Mancini Giacomo. — « Autorizzazione di spesa per il completamento del palazzo di giustizia di Cosenza » (1236).

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

PRESIDENTE. Comunico che nello scorso mese di settembre sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori. 322^a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

1° OTTOBRE 1970

Annunzio di petizione

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del sunto di una petizione pervenuta alla Presidenza.

BERNARDINETTI, Segretario:

I signori Valori Pietro, da Castagneto Carducci, ed altri espongono la comune necessità che vengano al più presto rimossi gli ostacoli che hanno sinora impedito il conferimento della onorificenza di Vittorio Veneto e la corresponsione dell'assegno di benemerenza a gran numero di veterani della guerra 1915-18. (Petizione n. 82).

PRESIDENTE. Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », di iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Pala. Ne ha facoltà.

P A L A. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, non ho la pretesa di portare in questo dibattito sul disegno di legge in esame argomenti nuovi e diversi da quelli che i senatori democristiani che mi hanno preceduto hanno trattato, affrontando il tema del divorzio sotto diverse ed approfondite prospettive, convergenti in un globale giudizio negativo; e neppure ritengo di poter riassumere tutti gli argomenti fin qui esposti, che hanno d'altra parte già trovato efficace e sintetica anticipazione nella relazione di minoranza della collega Falcucci.

Il motivo che mi spinge ad intervenire sta piuttosto, e credo che ciò non valga soltanto per me, nella consapevolezza di un dovere da compiere, al fine di assumere su un argomento così delicato ed importante una posizione ed una responsabilità che siano personali. Posizione che non solo rispechia l'atteggiamento del gruppo politico al quale appartengo e la sua visione della società italiana quale è stata disegnata dalla nostra Costituzione, solidaristica e comunitaria, ma è soprattutto frutto di un convincimento profondo che ha le sue radici nel riconoscimento di fondamentali valori civili e sociali, oltre che etici e religiosi, da difendere e da esaltare, come cittadino e come membro di una Assemblea legislativa della Repubblica italiana, valori tuttora presenti nella coscienza del Paese prima ancora che nel nostro ordinamento giuridico.

Non è questa proposta in discussione una qualunque riforma che tocca ed impegna la sola responsabilità dei gruppi politici rappresentati nel Parlamento, ma nella misura in cui essa incide sulla comunità primaria e fondamentale della nostra società, che è la famiglia, coinvolge al di sopra ed al di fuori degli schieramenti politici la totalità dei cittadini italiani, nelle generazioni presenti ed in quelle che verranno, e li coinvolge in una sfera tanto personale ed intima da giustificare ampiamente una partecipazione popolare diretta a decisioni tanto gravi attraverso gli strumenti che la nostra Costituzione garantisce

Perciò alla Camera prima ed ora al Senato, attraverso la discussione generale e con la presentazione di emendamenti riteniamo di dover assolvere in modo autonomo e pieno la nostra responsabilità, contestando le posizioni concettuali indicate dal relatore di maggioranza senatore Bardi come quelle che stanno alla base del disegno di legge:

- il divorzio come diritto di libertà,
- il divorzio come adeguamento alla evoluzione dei costumi,
- il divorzio come rimedio ai fenomeni patologici della famiglia.

Perciò riteniamo di dover indicare e sottolineare i delicati aspetti costituzionali che

nascono dall'articolo 2 del disegno di legge che prevede la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio canonico di cui all'articolo 34 del Concordato fra Italia e Santa Sede.

Perciò con insistenza sottolineiamo le carenze e le incoerenze sul piano strettamente giuridico e di tecnica legislativa della striminzita normativa in esame.

Perciò proponiamo una contestuale, radicale riforma del diritto di famiglia indicandone i punti fondamentali.

Tutto ciò non può essere considerato come applicazione di una logica del « confessionalismo pratico » cui ha fatto riferimento nel suo intervento la collega Giglia Tedesco del Gruppo comunista, nè tanto meno come espressione di un atteggiamento o di una tattica ostruzionistica come ci ha recentemente spiegato « l'Unità », con un linguaggio meno sofisticato ma più aderente alla necessità di sollecitare nei compagni lettori una partecipazione più entusiastica alle vicende di questo disegno di legge.

Il nostro, lungi dall'essere un atteggiamento provocatorio, e tale non può essere considerato per il solo fatto che non raccoglie o pare non debba raccogliere nelle due Camere consensi maggioritari, è pure un atteggiamento che riteniamo meriti rispetto, se non altro per la coerenza, per la chiarezza, per l'impegno, per la lealtà con la quale stiamo combattendo questa civile battaglia parlamentare.

Con decisione, quindi, ma anche con profondo rispetto delle tesi altrui ci siamo impegnati in un approfondimento critico sia della ideologia del divorzio in generale che dei diversi aspetti del disegno di legge in particolare, in una prospettiva non confessionale ma « laica » confortata da riferimenti puntuali ad espressioni estranee al mondo cattolico e, per quanto riguarda la normativa in esame, con riferimenti precisi a giudizi negativi di eminenti divorzisti.

Si vorrà pure consentire ai cattolici di professare un'ideologia dell'istituto matrimoniale che, prescindendo dal valore sacramentale delle nozze canoniche, fa perno su schiette esigenze naturalistiche, su imperativi del bene comune, su precisi criteri di responsabilità che come indeclinabili conseguenze tengono dietro alle nozze, comunque le si celebri.

Non ritengo quindi fondata l'accusa di confessionalismo nè pertinente l'esortazione che ci viene rivolta di non rialzare steccati e di non bandire crociate, esortazione che risponde più ad un espediente polemico che ad una reale convinzione di chi trova più comodo il permanere di un equivoco che per noi non ha motivo di sussistere.

Le motivazioni da noi portate in questo dibattito potranno essere, e lo sono di fatto, discusse e non accolte, ma di esse non può essere contestata la legittimità.

Quando diciamo che lo sviluppo della civiltà è avvenuto nel senso della stabilità della famiglia e della monogamia affermiamo un valore che anche qui è stato confermato come essenziale dalla onorevole senatrice comunista che ho già citato; ciò che non ci trova però d'accordo è la conseguente tutela che a questo valore dobbiamo garantire nell'ordine giuridico.

Quando affermiamo che il divorzio rappresenta una frattura rispetto all'ordinamento giuridico italiano ed aggiungiamo che esso rappresenta un provvedimento legislativo parziale che si innesta in una legislazione disordinata e difettosa quale quella riguardante il diritto di famiglia affermiamo una verità che non può essere contestata. Questa tesi è stata definita in quest'Aula « astratta e al di fuori della realtà politica italiana », come è stato detto che l'esigenza del divorzio si è fatta strada in Italia per colpa della Democrazia cristiana che per 25 anni ha bloccato ogni sia pur modesta riforma della legislazione familiare. Ammesso che sia soprattutto la Democrazia cristiana responsabile di questa omissione ciò non toglie validità alla nostra affermazione, non dimostra l'inevitabilità che l'esigenza del divorzio si facesse strada nel nostro Paese e soprattutto non intacca la legittimità e la sostanza della nostra affermazione. Quando noi diciamo che il disegno di legge è carente, lacunoso, confuso, diciamo cosa che niente ha a che fare con posizioni confessionali.

Il collega democristiano Murmura nell'esprimere il parere di minoranza nella prima Commissione permanente affermava: 322a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

1° Ottobre 1970

« Ogni nuovo istituto giuridico, quale il divorzio sarebbe per il nostro ordinamento, deve collegarsi e inquadrarsi nella struttura legislativa: ed a questo non pensa il disegno di legge in questione che non porta alcuna seria attenzione al problema dei figli, con le implicanze sociali, educative, scolastiche che vi si collegano, non potendosi ritenere sufficienti le norme semplicistiche contenute negli articoli 6, 8, 10 e 11.

Analogamente non è stato risolto il problema delle donne divorziate che intendano rimanere tali, tutelandone i diritti in relazione alla comunione dei beni (come avviene in Brasile e in Francia) e garantendone i diritti sul patrimonio familiare: nè si è pensato al coniuge dissenziente ». Fin qui il collega Murmura.

Il professor Barile, giurista, divorzista, nel suo noto volume sul divorzio dichiara la proposta di legge « insufficiente ed assai criticabile »; le lacune lo portano ad esprimere un giudizio negativo sulla proposta e sulla relazione che, egli dice, « è ridotta ad una semplice parafrasi degli articoli mentre avrebbe dovuto illustrare la *ratio* e la metodologia della norma ».

Alcune assurdità secondo il giurista citato riguardano: l'inesistenza di qualsiasi norma che disciplini i rapporti patrimoniali dei coniugi o che preveda il regime della comunione dei beni, in costanza di matrimonio, come obbligatoria; il silenzio della legge sulle misure provvisorie in pendenza di procedure per divorzio; l'ignoranza della legge per il problema della tutela dei figli, dato che tutte le legislazioni divorziste ritengono insufficienti le disposizioni generali sulla decadenza della patria potestà; il fatto che la proposta di legge non ipotizzi il versamento di un'indennità proporzionata all'età, alle condizioni del nucleo familiare, agli obblighi di mantenimento dei figli, al contributo dato alla creazione del patrimonio dall'altro coniuge mentre tutto è ridotto agli alimenti.

In realtà il tema del divorzio è stato ormai strumentalizzato politicamente, intorno ad esso si è costituita una coalizione di forze, contraddittoria ed antistorica, il cosiddetto « fronte laico » all'interno del quale ciascun gruppo politico persegue un diverso obiettivo di una articolata strategia.

Non si comprenderebbe altrimenti l'apporto dato alla battaglia divorzista dal Partito comunista italiano, che, partecipe di questa occasionale maggioranza, propugna la più borghese e meno popolare delle riforme; non risulta infatti che il divorzio faccia parte delle rivendicazioni delle masse popolari, le cui richieste sono in ben altra direzione, nella direzione di riforme sociali capaci di migliorare il loro tenore di vita, di favorire lo sviluppo economico del nostro Paese e di fornire garanzie di un alto e stabile livello di occupazione.

Si comprende invece la necessità di attribuire alla Democrazia cristiana una posizione di confessionalismo, poichè solo su di essa e per essa può giustificarsi il « fronte laico » e si comprende allora come questo dibattito che avremmo voluto fosse sottratto alla strumentalizzazione politica e ricondotto alle sue dimensioni vere, che sono quelle proprie di una riflessione seria sul ruolo della famiglia nella società di oggi, si sia ridotto quasi ad un monologo del Gruppo della Democrazia cristiana.

L'aver seguito questa linea ha impedito dunque che un discorso ben più serio e soprattutto producente si potesse avviare nelle Aule del nostro Parlamento e ci ha portato oggi di fronte ad un'iniziativa legislativa che, come ripetutamente è stato detto, ignora quanto giuristi, sociologhi e politici hanno ricavato in altri Paesi dall'applicazione di leggi divorziste.

Si potrebbe a ragion veduta rovesciare l'ammonimento a non rialzare steccati e a non bandire crociate nei confronti di quanti, persone ed organi di stampa, in questi ultimi mesi, con toni melodrammatici, risuscitano temi di uno stantio anticlericalismo.

Questo parrebbe infatti l'obiettivo di alcuni gruppi radicali che di fatto dirigono la campagna divorzista attraverso una serie di manifestazioni effettuate o preannunciate, manifestazioni che mentre non hanno toccato la sensibilità delle masse popolari hanno talvolta sorpassato i limiti del buon gusto.

Non voglio attardarmi a ricordare un recente articolo dell'onorevole Fortuna su una

1° OTTOBRE 1970

pubblicazione che non è certo un modello di pulizia nel testo e nelle immagini, articolo intitolato « Smaschereremo i traditori », nè mi soffermerò a commentare altre perle della più recente attività pubblicistica dello stesso parlamentare, che peraltro hanno ricevuto adeguato commento da parte dell'onorevole Scalfaro nel primo dibattito sul divorzio alla televisione alcune settimane fa e che non citerò per rispetto della dignità di quest'Aula. Non mi sembra però possibile ignorare quanto scrive un nostro collega del Gruppo socialista su un diffuso settimanale del 13 settembre scorso, illustrando le iniziative della Lega italiana per il divorzio. Scrive Jannuzzi: « per qualcuno dei senatori "laici" è previsto un trattamento speciale. È assolutamente necessario, spiegano le ultime istruzioni della Lega, che vengano affissi a cura delle delegazioni o di appositi comitati laici, pubblici manifesti, con i quali si chiede ai seguenti senatori: Biaggi, Bosso, Massobrio, Finizzi, liberali, e Marullo, della sinistra indipendente, di smentire le voci di un loro voto contrario o di una astensione sul divorzio. Sono necessari anche pubblici volantinaggi, lettere, telegrammi e visite ai suddetti parlamentari ». « Si va verso un finale travolgente, parossistico», commenta l'articolista.

Io non so se il « trattamento speciale » abbia ottenuto l'esito desiderato nei confronti degli illustri colleghi che ne sarebbero dovuti essere oggetto, o nei confronti di altri possibili « traditori » che l'onorevole Fortuna o le organizzazioni divorziste potrebbero smascherare. E non mi curo di saperlo.

Certo è che in questo caso, a mio parere, non solo si è superato il limite del buon gusto, non solo si è oltrepassata l'anticamera del ridicolo — basti pensare alle visite al domicilio dei senatori sottoposti al « trattamento —, ma si entra in un campo delicato ed essenziale alla vita democratica, quale è la libertà nell'esercizio del mandato parlamentare. Mentre quindi mi fermo al giudizio estetico e di stile lascio alla valutazione di quest'Assemblea e della sua onorevole Presidenza il giudizio politico sulla portata del caso che ho citato.

In realtà questa violenza verbale sulla stampa e nelle manifestazioni pubbliche, questa martellante insistenza sui temi dell'anticonfessionalismo e dell'anticlericalismo, a cui corrisponde il silenzio o la quasi totale assenza nel dibattito parlamentare da parte dei gruppi divorzisti, copre la mancanza di argomentazioni a difesa di questo disegno di legge che si vuole passi così com'è.

Si vuole arrivare al divorzio immediatamente, senza curarsi dell'effetto dirompente che questo disegno di legge ha sulle strutture che dovrebbero recepirlo. È la classica impostazione massimalistica. Prima rompiamo il principio dell'indissolubilità, poi aggiusteremo la legislazione.

Ecco perchè non troviamo interlocutori, in questo dibattito, disposti a discutere sul testo del disegno di legge, sulla possibilità di evitare le iniquità che esso sancisce, le storture giuridiche che produce, i danni sociali che ne provengono. Ecco perchè, è stato giustamente affermato, nel disegno di legge non vi è la minima traccia di quelle cautele che ispirano la legislazione dei Paesi dove il divorzio è stato sperimentato a lungo con tutte le sue conseguenze negative, di quella preoccupazione per la quale si cerca, in quei Paesi, di rendere il processo di divorzio un vero processo, con pause di meditazione per permettere un ripensamento e dare ai coniugi la possibilità di ripiegare su una soluzione meno negativa per i figli, come la semplice separazione.

Così come non si sono prese in considerazione le cautele adottate, sul piano processuale, se non da tutte, dalla maggior parte delle legislazioni divorziste, per evitare che il processo di divorzio si trasformi in un simulacro o in una parodia di giudizio.

All'impostazione di altri Paesi, che in base all'esperienza cercano di facilitare la rinunzia all'azione ad ogni momento del giudizio e la sua trasformazione in domanda di separazione, si contrappone un netto disfavore per l'istituto della separazione. Tanto che, si può dire, se questa legge verrà approvata, in Italia sarà più facile divorziare che ottenere la separazione.

Questa impostazione massimalistica non solo risulta chiara dal testo della striminzita proposta di legge presentata dall'onorevole Fortuna ed altri il 5 giugno 1968 — testo sud-

diviso in 8 articoli, non considerando il nono, giustamente poi soppresso, nel quale si diceva che la legge entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - non solo è confermata dall'atteggiamento di assoluta incomprensione, dal massiccio sbarramento opposto alla Camera dei deputati ad ogni nostra proposta di modifica, atteggiamento che vediamo riproporsi al Senato, in omaggio alla parola d'ordine « emendamento uguale tradimento » che abbiamo letto nei cartelli stazionanti alla porta di questo palazzo, ma è stata esplicitamente enunciata, negli interventi, quei pochi interventi, a favore della legge, che sono stati fin qui svolti in quest'Aula.

Di fronte a tale atteggiamento non si può non restare sconcertati sentendo affermazioni come quelle fatte dalla senatrice della sinistra indipendente Romagnoli Carettoni, secondo la quale vanno denunciate le responsabilità degli antidivorzisti che facendo uso del tutto strumentale di argomenti di diversa natura, fra di loro aggrovigliati e confusi, non hanno certo contribuito al miglioramento tecnico del disegno di legge ed hanno pregiudicato la loro stessa attendibilità da parte del fronte laico, o come quelle fatte dalla senatrice comunista Giglia Tedesco per lamentare la responsabilità della Democrazia cristiana la quale avrebbe negato ogni contributo al miglioramento di questa legge. Non si può non restare sconcertati soprattutto quando affermano le onorevoli colleghe che « una volta approvata, la legge introduttiva del divorzio in Italia non avrà certo la vita facile ed anzi acutizzerà molti problemi e molte contraddizioni », che « sciolto il nodo del divorzio si porrà con ancor più evidenza e chiarezza la necessità di addivenire urgentemente ad una organica riforma della disciplina del diritto di famiglia».

Sarebbe come dire agli italiani: abbiate pazienza, prendetevi questa legge, sappiamo bene che essa acutizzerà molti problemi e molte contraddizioni, ma penseremo in seguito ad aggiustare le storture, le ingiustizie, i problemi creati dalla sua applicazione; adesso non possiamo migliorarla, abbiamo un compito storico, ben più importante da assolvere, è un'occasione che non possiamo la-

sciarci stuggire, dobbiamo mortificare la Democrazia cristiana, dobbiamo punire il Vaticano.

Ci si chiede quale senso politico abbia tutto ciò, a che serva snaturare questo tema, che non è in sè religioso o confessionale, ma umano, sociale, giuridico, a che serva risuscitare i fantasmi di un anticlericalismo ormai morto e imbalsamato se non a coprire spericolate operazioni di esigue minoranze che non hanno trovato e non trovano spazio politico nello schieramento dei partiti del nostro Paese e che come oggi, irresponsabilmente, strumentalizzano questo delicatissimo e fondamentale tema del matrimonio e della famiglia, si propongono in avvenire di utilizzare temi diversi ma altrettanto delicati ed importanti accuratamente scelti fra quelli intorno ai quali sia possibile mantenere in piedi quel fronte laico di cui ho detto prima.

È necessario che stiano attenti gli altri partiti del centro-sinistra ed in particolare il Partito socialista italiano per non esser intrappolati nella logica di questo risorto anticlericalismo degli anni '70 che contraddice alla linea di crescita politica, civile e sociale del nostro Paese quale si è sviluppata dalla fondazione della Repubblica ad oggi.

È illuminante a questo proposito quanto ha recentemente scritto un settimanale che ho già citato.

Il titolo è: « E adesso il Concordato ». « Roma. La battaglia per il divorzio e la feroce polemica con la TV non hanno distratto i leaders radicali dall'altro loro proposito: l'abrogazione del regime concordatario fra lo Stato italiano e la Santa Sede. L'abrogazione del Concordato (per la LID e per il Partito radicale) è la naturale conseguenza del movimento popolare che ha imposto ai partiti laici l'unità d'azione sul fronte dei diritti civili. È chiaro infatti che, anche se la legge Baslini - Fortuna verrà approvata entro il 9 ottobre, rimarrà sempre l'incognita della Corte costituzionale. Quando un magistrato chiamato a decidere su una richiesta di divorzio ravviserà qualche sospetto di incostituzionalità nella legge, potrà sospendere il procedimento e rimettere il problema davanti ai giudici costituzionali. E in quel caso la volontà politica, la tensione popolare, i mil-

le dibattiti di questi anni potrebbero essere vanificati d'un colpo.

Quali probabilità di successo può avere la richiesta di un referendum abrogativo del Concordato? Giuridicamente l'iniziativa è molto contestabile. La recente legge che istituisce il referendum stabilisce infatti che non si possono accogliere richieste d'abrogazione per trattati internazionali e norme costituzionali. Non c'è dubbio che i Patti lateranensi siano un trattato internazionale (non altrettanto si può dire del Concordato). E inoltre il referendum attaccherebbe l'articolo 7 della Costituzoine.

Le difficoltà dunque non mancano; ma il movimento divorzista ha dimostrato che con una vasta partecipazione di massa si può riuscire a spezzare situazioni apparentemente granitiche. Se questo movimento sarà in grado di lavorare sul problema dell'abrogazione del Concordato (che non riguarda solo il regime matrimoniale, ma anche quello fiscale dei beni vaticani e molte altre storture) come ha fatto per quello del divorzio, allora saranno possibili molte cose. Innanzitutto, far emergere la volontà della base dei partiti laici al di là degli impegni tattici delle segreterie o dei comitati centrali. Sarà così possibile sostenere l'iniziativa di un prestigioso esponente della sinistra italiana (il nome sarà noto tra qualche giorno) che proporrà in Parlamento l'abrogazione del Concordato e dei Patti. Si potrà infine proporre il referendum popolare entro il 30 settembre 1971 e, se ritenuto legittimo, votarlo tra l'aprile e il giugno del 1972 ».

Il radicalismo italiano marcia dunque a tappe forzate verso la conquista di un posto al sole; non è improbabile che nella prossima legislatura sieda in Parlamento qualche leader radicale che in queste settimane con un biglietto ferroviario regalatogli dal Ministro dei trasporti va in giro per l'Europa con l'intento di organizzare davanti alle nostre ambasciate e consolati gruppi vocianti di lavoratori emigrati reclamanti il divorzio.

Leggo dai quotidiani del 17 settembre:

« Parigi, 16 settembre. — Una manifestazione simbolica per l'introduzione del divorzio in Italia si è svolta oggi a Parigi, nella rue de Varenne, dove ha sede l'ambasciata d'Italia. La manifestazione, organizzata dalla "Lega italiana per il divorzio", si propone di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica francese sul prossimo voto del Senato che deve decidere la sorte della "legge Fortuna". Dimostrazioni analoghe si svolgerebbero nei prossimi giorni a Bruxelles, Bonn e Berna.

I manifestanti — una dozzina, uomini e donne, tutti giovani — sono giunti nella rue de Varenne poco dopo mezzogiorno. Guidati dal segretario generale della LID Marco Pannella, essi portavano appesi al collo grossi cartelli con scritte ».

Ci si chiede che senso politico abbia tutto ciò, quale finalità perseguano quei gruppi divorzisti esterni alla coalizione governativa se non quella di creare e di allargare un'area di contraddizioni e di contrapposizioni all'interno della maggioranza di governo per costituire le premesse di un deterioramento del delicato equilibrio politico nel nostro Paese, come se questa fosse la strada più idonea per portare i cattolici all'isolamento ed all'opposizione una forza politica come quella della Democrazia cristiana.

Ed è a questo punto che con più aderenza alla realtà si pone un problema di credibilità. Non contestiamo infatti la legittimità democratica della coalizione che si è formata nelle due Camere a favore di questa legge, vogliono porne in evidenza le contraddizioni, le incoerenze, la strumentalizzazione politica.

Mentre infatti riteniamo, e nessuno lo ha mai contestato, che la nostra posizione rispecchi l'opinione dei nostri elettori, altrettanto non può dirsi per altri gruppi politici che impegnati a votare con compattezza per questa legge hanno dimenticato il punto di vista di parte dei loro elettori, membri di organizzazioni di massa, quale l'Unione donne italiane, punto di vista contrario al divorzio. Mi pare difficile che queste elettrici ed iscritte del Partito comunista possano essere accusate di confessionalismo o di clericalismo. Chi rappresenterà in Parlamento la loro opinione? Dovremo essere noi a farci portatori di queste istanze di una parte di elettori comunisti?

322^a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

1° OTTOBRE 1970

Non abbiamo inventato queste cose, le abbiamo lette sull'« Unità ». Un'intera pagina del quotidiano comunista è dedicata alla posizione dell'UDI sul problema del divorzio. La discussione viene aperta su tre punti di vista; dal dibattito sono escluse solo due tesi radicali, così è scritto, « 1) la tesi secondo cui l'istituzione del divorzio sarebbe la più urgente, necessaria, e decisiva riforma dell'istituto familiare » — con buona pace delle onorevoli senatrici divorziste che hanno parlato in quest'Aula — « 2) la tesi secondo cui l'istituzione del divorzio rappresenterebbe il colpo più grave all'istituto familiare del quale provocherebbe la disgregazione ».

Sotto il titolo « Tre posizioni nell'Unione donne italiane » è detto testualmente: « Per una parte delle nostre associate il principio dell'indissolubilità del matrimonio è irrinunciabile in quanto l'indissolubilità procederebbe dalla natura del contratto matrimoniale. L'unione non sarebbe piena, completa e perfetta — si sostiene — se non fosse univoca, duratura, irrevocabile. Presupporre la possibilità di rottura del vincolo rappresenterebbe già un limite dell'unione.

Inoltre l'indissolubilità è stata storicamente una conquista per la donna sottoposta precedentemente alle condizioni umiliantí vuoi della poligamia, vuoi del ripudio. Per un'altra parte delle nostre associate, poichè il matrimonio sarebbe la conseguenza di una scelta libera, tale libertà non sarebbe piena se non comportasse la possibilità di scioglimento del vincolo. Ogni atto umano - si sostiene — ha sempre un carattere di relatività ed è compiuto in rapporto a situazioni oggettive e soggettive che possono mutare; una terza opinione, presente nella nostra associazione, è quella che vede lo scioglimento del matrimonio come il necessario riconoscimento di una realtà di fatto. La rottura dell'unità, fatto deprecabile in sè, una volta irrimediabilmente compromessa, non può essere smentita dal sussistere di un vincolo formale praticamente respinto. Il divorzio sarebbe cioè solo lo strumento giuridico che sanziona il fallimento».

Ma a queste istanze articolate e contrastanti, che sono forse la migliore testimonianza di quanto da sempre andiamo affermando, che il tema cioè tocca una realtà multiforme e complessa sul piano umano, sociale e giuridico, prima che su quello etico e religioso, è stata data dai partiti di estrema sinistra una risposta univoca e unilaterale.

Quella tesi unanimamente considerata radicale ed estrema dall'Unione donne italiane, e come tale esclusa dal dibattito secondo cui « il divorzio sarebbe la più urgente, necessaria e decisiva riforma del diritto familiare », diventa invece per il disegno di legge in esame « quanto storicamente poteva in questo momento essere offerto »; cito le parole pronunciate da rappresentanti comunisti in quest'Aula (vedi intervento della senatrice Giglia Tedesco).

Se questa è la logica che ha dominato il dibattito sul divorzio nel Paese e nel Parlamento a noi non restava e non resta se non l'atteggiamento coerente di un'opposizione all'ideologia del divorzio, di una critica serrata ai punti più palesemente iniqui della proposta di legge, di una proposizione di emendamenti rivolti a colmare lacune, ad evitare storture, a limitare danni. Non ci pare si possa questo atteggiamento definire « uso strumentale di argomenti di diversa natura, tra di loro aggrovigliati e confusi » come qui è stato detto, ma si debba con serenità ed obiettività prendere atto che si tratta di un approfondimento, impegnato e non inutile, rigoroso e responsabile, di un tema che, non soltanto per la nostra parte, è delicato, importante, fondamentale per lo sviluppo civile e sociale del nostro Paese.

Le ragioni esposte dal relatore Bardi a sostegno della esigenza di provvedere ad integrare l'articolo 149 del codice civile con altri motivi di scioglimento del matrimonio, ragioni alle quali ho fatto riferimento all'inizio, sono fondamentalmente tre.

- 1) La difesa della libertà di coscienza del cittadino, al quale non può e non deve imporsi la persistenza fittizia di un vincolo, quando è venuto meno ciò che è alla base della formazione del vincolo stesso e cioè la libertà del consenso.
- 2) Un rimedio giuridico e sociale per sanare le situazioni illegali in cui si trovano e si verrebbero a trovare in futuro centinaia di migliaia di coniugi separati.

322° SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º OTTOBRE 1970

3) L'evoluzione del costume e la conseguente esigenza di equiparare il nostro sistema giuridico a quello degli altri Stati d'Europa che accettano nel loro ordinamento giuridico lo scioglimento del matrimonio.

Noi sosteniamo che accettando la prima tesi che attribuisce al divorzio un valore sociale ed al cittadino un diritto fondamentale a vederselo garantito dallo Stato in quanto oggetto della propria libertà di coscienza si arriva non solo al superamento della famiglia come unione stabile, alla sua privatizzazione, ma, ciò non sembri assurdo, al superamento di ogni riforma di legislazione in materia di ordinamento familiare.

Indicativo è a questo proposito quanto in questo dibattito ha affermato la senatrice Romagnoli Carettoni (della Sinistra indipendente), la quale peraltro sottolinea in modo particolare la seconda ragione, quella che vede il divorzio come rimedio necessario. Dalla sua parte politica, ha dichiarato, « il divorzio è visto non come una riforma creatrice ma come rimedio necessario, anche se estremo, che nel doveroso riconoscimento della libertà dell'individuo tiene conto della possibilità di un mutamento dei sentimenti che hanno dato origine ad una vita matrimoniale. Ed è appunto per la loro incidenza sul legame sentimentale posto alla base del matrimonio che assumono rilievo i diversi motivi del divorzio, la cui fissazione è in sè un fatto estremamente labile, di secondaria importanza ». Ciò che importa è quindi la definitiva cessazione del legame sentimentale per cui il divorzio deve essere visto, sostiene ancora l'onorevole senatrice, come « un elemento parziale di un diverso modo di concepire la famiglia ed i suoi rapporti con la comunità ».

Siamo quindi, onorevoli senatori, veramente avviati a dare fondamento giuridico alle variazioni sentimentali ed in nome di esse a superare il concetto di famiglia come istituzione. Infatti, accettando questa concezione della libertà, come giustamente ha affermato la collega Falcucci « il valore da tutelare sotto il profilo giuridico in ordine al matrimonio sarebbe la libertà dell'unione e non il suo carattere di istituzione originale ed autonoma, non la sua stabilità, non il

complesso dei rapporti che in essa e tramite essa vengono posti in essere ».

Se da parte di alcuni pare che questo si voglia, noi abbiamo il dovere e la responsabilità di affermare e di difendere il valore della famiglia quale essa è intesa non solo nella coscienza e nella tradizione del nostro popolo, ma quale è riconosciuta e garantita, non come pura società di fatto, ma come istituzione dalla Costituzione repubblicana.

All'incontrario nessuno ha dimostrato che questa libertà di coscienza che si pone a base del divorzio trovi nella nostra Costituzione fondamento. La Costituzione non contiene in alcuna maniera un diritto del cittadino al divorzio. Nè questo diritto è sancito dalle altre costituzioni comprese quelle dei Paesi dove il divorzio è stato introdotto; nè come diritto fondamentale della persona umana, è elencato nella Carta dei diritti dell'uomo, varata dalle Nazioni Unite nel 1948.

Dimostrazione questa che tale diritto non è sentito come essenziale e fondamentale della persona umana, dato che le costituzioni rappresentano la sintesi dei valori sociali che un popolo sente come essenziali e che si impongono quindi al legislatore ordinario come meritevoli di tutela, e dato che la Carta dei diritti dell'uomo sintetizza quei valori che in questo momento storico l'umanità sente come fondamentali.

In realtà la ragione basilare, quella vera, quella che trova, si può dire, i maggiori consensi e quella su cui con maggiore intensità si è insistito da parte dei divorzisti, anche perchè più facilmente su di essa è possibile una minimizzazione della portata della legge, perchè sembrerebbe non coinvolgere aspetti ideologici ma pratici, perchè parrebbe che possa coesistere con il principio della indissolubilità del matrimonio di cui si riconosce il valore etico e la positiva rilevanza sociale, è quella che vede il divorzio come rimedio necessario ed estremo ai fallimenti matrimoniali. Questa tesi che consente, proprio perchè apparentemente priva di fondamento ideologico, una convergenza dei marxisti e dei liberali, dei repubblicani e dei radicali è anche quella che, ponendo in rilievo gli aspetti più umani ed esasperanti del problema, aspetti che nessuno

ASSEMBLEA - RESOCONTO STE'IOGRAFICO 322^a SEDUTA (antimerid.)

può negare o sottovalutare, e noi per primi li riconosciamo meritevoli di considerazione, di approfondimento e di soluzione, è più suggestiva e si presenta come più convincente presso l'uomo della strada.

La stessa struttura della legge in esame, per altro, e il modo in cui il divorzio è regolato negli Stati divorzisti (almeno nel momento in cui esso viene introdotto) mostrano chiaramente che non si tratta della tutela di un diritto fondamentale del cittadino ma di un rimedio.

Mentre infatti i diritti fondamentali dei cittadini si regolano stabilendo i pochi o i pochissimi casi nei quali i cittadini devono astenersi dall'esercitarli a motivo della tutela dei diritti dei terzi, il divorzio è regolato nella maniera opposta, stabilendo cioè esplicitamente i casi nei quali i cittadini potrebbero farvi ricorso.

Sono le considerazioni che riconducono a questa tesi quelle che abbiamo sentito più spesso enunciare, quelle che abbiamo sentito anche recentemente nel dibattito televisivo, dalla voce dei presentatori della legge, l'onorevole Fortuna prima e l'onorevole Baslini successivamente. Il divorzio come « tentativo di rimediare ai danni del fallimento matrimoniale», « lo strumento che può concorrere ad eliminare sofferenze inutili », « l'istituto coerente con una società che crede nella famiglia perchè vuole ricreare la legalità attraverso un nuovo matrimonio ».

Sono le considerazioni ripetutamente espresse dagli stessi parlamentari tendenti a porre in rilievo la modesta portata del provvedimento, i limiti presunti e le pretese cautele con cui si presenta la legge introduttiva del divorzio che ci fanno a maggior ragione ritenere che l'intenzione dei pre sentatori è soprattutto rivolta al fine di introdurre un rimedio ai fenomeni patologici della famiglia.

Si tratta di vedere, non soltanto in via logica ed astratta, ma con la acquisizione di dati, con lo svolgimento di indagini, con lo studio della esperienza di altri Paesi se tale obiettivo con questa legge può essere raggiunto. Nessuno ha dimostrato e non è dimostrabile che nei Paesi in cui il divorzio è stato introdotto. l'istituto della famiglia sia stato rafforzato e non indebolito. Ed anche se questa crisi dell'istituto familiare, che è un fenomeno ormai comune a tutti i Paesi, non è strettamente ed esclusivamente riconducibile alla presenza del divorzio, non si può escludere che esso vi influisca, nè tantomeno si può affermare. e nessuno mi pare lo abbia fin qui affermato, che esso abbia costituito una remora od un freno al rilassamento dei costumi ed in particolare alle malattie sociali riconducibili alla crisi della famiglia.

A L B A R E L L O . Anche i rapimenti in Sardegna sono incrementati dal divorzio!

P A L A . Questo lo dice lei, onorevole collega. Ma non facciamo dello spirito su queste cose: sono cose troppo serie.

Le cifre e le statistiche che abbiamo enunciato a sostegno di questa tesi e che non starò qui a ripetere, riguardanti l'aumento dei divorzi, le filiazioni illegittime, i suicidi nei Paesi divorzisti, non sono state prese in considerazione vuoi per una dichiarata sfiducia nelle statistiche, vuoi per una contestazione del rapporto tra il divorzio e i fenomeni indicati. Infatti queste cifre non fanno comodo in quanto, attraverso di esse, si scopre che l'unico vero rimedio che la legalizzazione del divorzio fornisce parrebbe quello di dare la « rispettabilità sociale » a chi ha dato origine ad una seconda o ad una terza unione, di ricreare la legalità attraverso un nuovo matrimonio, come ci ha detto l'onorevole Baslini.

La legge è quindi « una risposta sbagliata all'esigenza reale di adeguamento dell'istituto familiare alle mutate condizioni della società » se la domanda politica che viene dal Paese, come tutti hanno riconosciuto, è fondamentalmente questa. Ma la risposta è sbagliata anche se la domanda del Paese fosse nel solo senso di dare garanzie di rispettabilità sociale a chi ha contratto o contrarrà altre unioni, poichè sarebbe uno strumento veramente sproporzionato e ragione non sufficiente e non valida se rapportata alle conseguenze negative che il disegno di legge in sè obiettivamente comporta,

anche al di là delle intenzioni, lo vorremmo fermamente credere, di chi lo ha proposto.

Il tema, su cui non mi dilungo, della evoluzione dei costumi e del necessario adeguamento del nostro sistema giuridico a quello di altri Paesi rimane un po' sfocato nello sfondo delle argomentazioni divorziste.

Esso viene accennato con diverse sfumature e con i riferimenti più vari, vuoi a scelte di civiltà, vuoi al completamento del processo di integrazione europea, come ci ha detto qualche giorno fa il senatore Cifarelli; in realtà mentre su di esso non si è mai troppo insistito nei dibattiti parlamentari, esso è uno dei punti più suggestivi, appunto per la sua superficialità, nella presentazione all'opinione pubblica.

Dire che il 97 per cento dei cittadini del mondo vivono in regime divorzista non ha nessun significato, se si vuol parlare in termini di scelta di civiltà e di adeguamento della nostra legislazione a quelle di questi Paesi « civili » divorzisti, quando si pensi che nella maggior parte di essi è ammessa tuttora la pena di morte, che alcuni di essi hanno già legalizzato l'aborto; qualcuno ha legalizzato l'incesto (Svezia) o sta legalizzando l'omosessualità (Inghilterra) e la poligamia (Danimarca): tendenze, io credo, di queste legislazioni che non sono nel senso di un processo di crescita civile al quale ci dobbiamo adeguare; piuttosto, sono manifestazioni di un decadimento e di uno sfaldamento del corpo sociale a cui dobbiamo cercare di sottrarci, se è vero ciò che da tutte le parti politiche qui si è detto, divorzisti e antidivorzisti, che l'obiettivo della nostra legislazione su questo tema deve essere la stabilità, la difesa, il rafforzamento della famiglia.

Onorevoli senatori, sulle carenze specifiche del presente disegno di legge non mi soffermerò; numerosi colleghi, sia in Commissione che in questo dibattito, vi hanno fatto preciso riferimento e d'altra parte, all'inizio, ne ho indicato alcuni aspetti negativi e ne ho sottolineato alcuni punti preoccupanti. Non posso però non rilevare come in quei pochi interventi, pur di alto livello, dei rappresentanti della occasionale maggioranza costituitasi intorno a questo di-

segno di legge, questo argomento sia stato o del tutto ignorato o appena sfiorato.

Non sono state confutate le argomentazioni di chi, del nostro Gruppo, aveva prospettato gli aspetti preoccupanti di alcune norme o la gravità di alcune omissioni; non è stato iniziato neppure un discorso specifico sul testo della legge che è pure il preciso oggetto del nostro esame.

Si potrà dire che siamo in sede di discussione generale e che è quindi naturale la impostazione data agli interventi dei divorzisti.

La realtà è un'altra. Su questo piano non ci si è posti, poichè su questo piano il disegno di legge è più difficilmente difendibile; così in questo imbarazzo c'è stato chi ha deliberatamente ignorato tutti questi aspetti del problema e chi, pur facendovi riferimento, non ha potuto non dichiarare carenze e non ammettere preoccupazioni.

Se esaminiamo infatti gli emendamenti proposti dal Gruppo democristiano nell'altro ramo del Parlamento e respinti, nonchè quelli presentati qui in Commissione. anch'essi respinti, tutti rivolti a depurare il testo almeno degli aspetti più gravi in linea di principio e più deleteri sotto il profilo degli effetti sociali negativi e delle ingiustizie nei confronti dei coniugi innocenti e dei figli legittimi, vittime dell'egoismo di uno o di entrambi i genitori, riscontriamo un atteggiamento di totale indisposizione a recepire miglioramenti, giustificato, con dichiarazioni esplicite da tutti ripetuteci nei modi e nelle forme più diverse, da una presunta tardività della Democrazia cristiana ad operare nel senso di un miglioramento della legge e da un presunto ostruzionismo.

Se la preoccupazione di un ritardo dell'iter della legge può essere comprensibile in questa fase di esame da parte del Senato, anche se non giustificabile di fronte ad un sistema che è bicamerale proprio per garantire il ripensamento, non si comprenderebbe però perchè l'argomento della tardività sia stato sollevato, già all'inizio dell'iter della legge, per gli emendamenti presentati dai deputati democristiani in Aula

quando ancora, senza provocare gravi rifiuti, la proposta di legge era tutta aperta a possibilità di miglioramento.

Perchè ci si deve scandalizzare e si deve censurare un atteggiamento come il nostro e quasi lo si deve punire, in forme che a me non sembrano nè corrette nè opportune, quando è stata questa la prassi costante delle opposizioni e nessuno si è mai scandalizzato: opposizione ferma sulle questioni di principio prima, battaglia sugli emendamenti poi?

Gli emendamenti respinti dalla Camera riguardavano in sostanza punti fondamentali della proposta di legge su alcuni dei quali sono state mosse critiche dagli stessi divorzisti. In particolare è stata respinta (cito solo alcuni emendamenti) la richiesta di sopprimere l'articolo 1 della legge secondo il quale « il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio . . . quando accerta l'inesistenza tra i coniugi della comunione spirituale e materiale di vita ».

La soppressione di questo articolo era richiesta per il fatto che il principio in esso contenuto sembra che identifichi la durata del matrimonio con la durata del sentimento cosicchè, cessando od oscurandosi, anche temporaneamente, il sentimento, anche il vincolo dovrebbe cessare di esistere. Con un simile principio il consenso matrimoniale espresso dai nubendi non potrebbe essere inteso, dal punto di vista giuridico, che come temporale e revocabile in qualsiasi momento del rapporto coniugale quando il sentimento reciproco o anche di uno solo dei coniugi dovesse appunto venir meno.

È stata inoltre respinta la proposta di integrare l'articolo 1 con una clausola tendente ad affermare il principio che la facoltà del giudice di dichiarare sciolto il matrimonio dovrebbe subordinarsi alla provata certezza che lo scioglimento « non risulti pregiudizievole agli interessi dei figli », emendamento questo ispirato a quanto prevede il codice polacco il quale appunto sancisce che il divorzio non debba essere concesso quando — o almeno fino a quando — risulti dannoso ai figli.

È stata respinta la proposta di far decorrere i cinque anni di tempo richiesti non dal momento della comparizione dei coniugi davanti al giudice della separazione, ma da quello della comparizione davanti al giudice del divorzio.

Sono stati ancora bocciati: un emendamento con cui si intendeva stabilire che il coniuge dichiarato responsabile della separazione legale non potesse proporre istanza di divorzio; un emendamento con cui veniva attribuito al Pubblico Ministero il potere di impugnare la sentenza di divorzio e veniva esclusa la possibilità di dichiarare provvisoriamente esecutiva la sentenza stessa; un emendamento inteso a garantire economicamente in qualche modo il coniuge incolpevole privo di sufficiente reddito personale.

Non era infatti e non è opportuno per i gruppi divorzisti affrontare questa tematica perchè proprio sul semplicismo e sull'empirismo della proposta di legge si fonda la sua fortuna e trova saldezza il fronte che intorno ad essa si è costituito.

D'altra parte tutti questi aspetti del problema (che pure interessano non tanto coloro che aspettano questa legge per divorziare, ma tutti i cittadini, perchè tutte le famiglie già formate e che si formeranno saranno coinvolte da questo nuovo assetto che si vuol dare al regime matrimoniale) sono ritenuti marginali rispetto all'esigenza di sciogliere il nodo del divorzio.

Ed è perciò che inutilmente attendiamo una risposta alle nostre domande, una risposta che non ci si vuole dare. Ciò ci è stato detto a chiare lettere in quest'Aula dal Gruppo comunista. Cito testualmente: « Conosco bene la validità razionale — ma di una razionalità astratta — di una serie di argomentazioni qui avanzate, e peraltro efficacemente svolte nella relazione di minoranza. Senza dubbio queste argomentazioni sono contraddistinte da una rigorosa logicità; sta di fatto però che non siamo qui solo per fare ragionamenti logici, siamo qui a fare della politica ».

Ed in omaggio a questa politica, onorevoli senatori, si vuole il divorzio, si vuole subito, si vuole comunque, si vuole questo divorzio, un divorzio largo, un divorzio facile. Di fronte a questo atteggiamento a noi 322° SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Ottobre 1970

resta la certezza di aver adempiuto un dovere, quello di aver reso testimonianza alla razionalità, alla logicità, alla giustizia e ci rimane la responsabilità di combattere fino in fondo questa battaglia.

A tutti i colleghi di tutti i Gruppi spetta il dovere e la responsabilità quando sarà il momento, di decidere in libertà di coscienza, secondo quella libertà di coscienza che tante volte dai sostenitori del divorzio è stata invocata e che in sede di votazione degli emendamenti e degli articoli può trovare occasione di essere coerentemente esercitata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, è difficile, dopo tanti discorsi pro e contro il divorzio, portare nella polemica nuovi argomenti di discussione.

D'altro canto, sarebbe monotono rifare la storia dell'istituto e ripetere, sia pure con qualche variazione, i motivi polemici che hanno sempre accompagnato l'introduzione del divorzio negli ordinamenti giuridici di ogni Paese.

Tratterò, invece, il problema sotto una angolazione diversa, cioè sotto l'angolazione antropologica che ritengo più propria, dopo che la scienza della psicologia e della psicanalisi ci hanno fornita la possibilità di vedere al fondo la realtà della vita coniugale, che differisce notevolmente da come la nostra società ama raffigurarsela, e di rispondere, con consapevolezza, all'interrogativo se sia più utile per i coniugi, per i figli e per la società mantenere in vita, sul piano legale, una unione infranta sul piano affettivo ed emotivo.

Nella vita familiare contemporanea è dato osservare una triste realtà e cioè che, molto spesso, al posto di una vera soddisfazione e felicità, esiste solo la loro apparenza esteriore; e ciò anche in quei casi fortunati, favoriti dalla ricchezza, dalla posizione sociale e dai figli, che sembrano allevati nel modo migliore. Questi matrimoni, alla luce della realtà, si rivelano unioni infelici e i due coniugi o proseguono passivamente una vita vuota e senza comunicazione possibile, o vivono in continui contrasti, sprigionando in manifestazioni di ostilità e di odio le irritazioni che si sono venute accumulando nell'inconscio.

Perciò, allorchè parliamo di divorzio, non ci vogliamo riferire a quel matrimonio, nel quale i coniugi hanno raggiunto un armonico equilibrio e una perfetta unione sul piano fisico, mentale ed emotivo da creare. come osserva il noto psicanalista Tashman, realmente un nuovo essere e una nuova forma di vita, ma a quei matrimoni nei quali tutto ciò non è avvenuto e l'unione si è dimostrata infelice, sì da non rendere più sostenibile il vivere insieme, per i permanenti conflitti che creano un'atmosfera familiare intossicata, non certamente favorevole ad un sano sviluppo psichico dei figli, i quali, in definitiva, sono le vittime della situazione. Il problema va visto nella globalità della vita familiare, e cioè non soltanto nei rapporti fra coniugi, ma anche nei rapporti fra genitori e figli.

Per questi, innanzitutto, perchè è innegabile che l'esperienza, che essi hanno nella prima infanzia con i propri genitori, esercita una influenza decisiva e molto spesso determina il tipo di comportamento che caratterizzerà la vita futura, quello che Adler chiama « lo stile di vita ».

Più che del divorzio, come atto formale di scioglimento in vita del vincolo matrimoniale, è necessario, invece, parlare del matrimonio e delle cause che ne determinano la rottura e che rendono impossibile ritrovare quell'affettività e quella comprensione, che è andata perduta, fra i due conjugi.

Prima di essere un fatto giuridico, il divorzio è un fatto che riguarda la psicopatologia della vita familiare. Scrive il sociologo Pakard (Il sesso selvaggio): « anacronistico nella nostra situazione è che mentre la rottura del matrimonio è un fenomeno diffuso e generalmente considerato dagli esperti come un insuccesso dell'attaccamento fra i coniugi, quasi tutti gli Stati, con le loro leggi, fanno ancora del divorzio un classico litigio giudiziario ».

322^a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

1° Ottobre 1970

È in questa prospettiva che va visto il complesso problema del divorzio, di profonde implicazioni umane. Giacchè quello che dobbiamo avere davanti non è l'uomo astratto, immaginario, fatto d'intelletto e di volontà, ma l'uomo concreto in quanto persona, soggetto agli influssi più vari e diversi, ed avere sempre presente che ciascun caso è unico, così come sono unici tutti gli esseri umani e i loro matrimoni.

Si può costringere una realtà umana, sempre diversa, qual è il matrimonio, in un rigido schema giuridico e comprimerla in omaggio al perentorio principio della indissolubilità?

Si è veramente convinti che la stabilità del vincolo matrimoniale e la sua durata sono garantite dalla indissolubilità?

O non dipendono piuttosto da ben altre cause e da motivi essenzialmente psichici e sociali?

Un noto teologo ed esperto in cause matrimoniali scrive: « La legislazione basata sul principio della indissolubilità presuppone che vi sia una natura umana immune da ogni possibile influenza o deformazione da parte delle componenti ambientali e che pertanto quelle stesse norme giustificate nel Medio Evo in specifiche circostanze possano applicarsi anche alla complessa situazione umana della vita urbanizzata del ventesimo secolo ».

La famiglia non è una entità chiusa ed immutabile, ma è una entità, come rilevano alcuni sociologi, elusiva che assume molte forme; è la stessa dappertutto, eppure non è eguale in nessun luogo.

Attraverso i tempi è rimasta la stessa, eppure non è mai rimasta la stessa.

Essa si adatta alle condizioni di vita dominanti in un determinato tempo ed in un determinato luogo, e alle influenze che agiscono su di essa dall'esterno e dall'interno.

Oggi, sulla scena contemporanea, va mutando le sue caratteristiche con un ritmo notevolmente rapido; si va adattando in modo sorprendente alla crisi sociale che caratterizza il periodo che attraversiamo.

Per poter rispondere all'interrogativo di fondo se il divorzio sia o non l'opportuno e necessario rimedio a date situazioni coniugali e familiari, è necessario esaminare le varie componenti emotive che confluiscono, nel loro intreccio, a definire la peculiare atmosfera interpersonale della famiglia e la influenza che essa ha nella formazione e nello sviluppo psichico e mentale dei figli.

È ormai non più discutibile che la personalità di un fanciullo e le sue reazioni sociali si sviluppano sullo sfondo dell'atmosfera familiare, in continuo svolgimento. L'Ackerman, che ha dedicato moltissimi studi alla psicodinamica e alla patologia e terapia della vita familiare, scrive che la famiglia può essere giustamente considerata come una sede di scambi: i valori scambiati sono amore e beni materiali. All'interno della sfera della famiglia vi è un flusso di tali valori in ogni direzione.

In genere, tuttavia, i genitori sono quelli che danno per eccellenza.

L'intero processo di distribuzione delle soddisfazioni in una famiglia è governato dai genitori.

Dipende in larga misura da loro se le aspettative che ciascun membro ha nei confronti dell'altro siano destinate ad avere ragionevole soddisfazione.

Nelle condizioni migliori questo processo avviene agevolmente e prevale un'atmosfera di amore e di devozione reciproci.

Ma, osserva ancora l'Ackerman, se l'atmosfera familiare è piena di svolte e di sbalzi improvvisi, ne possono risultare profondi sentimenti di frustrazione accompagnati inevitabilmente da risentimento e da ostilità. Lo scambio affettivo fra i membri della famiglia è essenzialmente imperniato su oscillazioni fra odio e amore. La maniera in cui i genitori mostrano in modo caratteristico il loro amore reciproco e verso i figli è di grandissima importanza per determinare il clima emotivo della famiglia.

Il conflitto genera una tensione ostile che se non viene diminuita minaccia la disorganizzazione della famiglia stessa.

Quando i genitori si amano reciprocamente, il bambino ama ambedue i genitori, quando i genitori si odiano, il bambino è costretto a prendere posizione per l'uno contro l'altro.

322° SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Ottobre 1970

Se fra i genitori non esiste un sentimento di amore, essi non possono darlo al figlio.

Il clima emotivo della famiglia si evolve continuamente: non si presenta affatto come entità sempre uguale a se stessa.

Ed è dal modo come il bambino assorbe e respinge l'atmosfera familiare che si forma il suo carattere.

Una crisi nella vita familiare può esercitare effetti assai ampi e di lunga durata sulla salute mentale della famiglia e dei suoi singoli membri.

Quando la relazione coniugale non soddisfa i vari obiettivi connessi fra loro, e che furono a base della scelta dei coniugi, la reciprocità del legame si spezza e si aumenta « il rischio (sono le parole dell'Ackerman) della estraneità emotiva e del divorzio ».

È in base a questa analisi che gli psicologi constatano come la tendenza al divorzio sia accentuata dalla disillusione e dalla caduta delle aspettative originarie di fronte alla realtà del matrimonio.

Vi sono, è vero, situazioni nelle quali i coniugi, pur divenuti estranei, in seguito al divorzio affettivo ed emotivo fra di loro, continuano a vivere insieme, uniti non certo per amore, ma soltanto per un bisogno economico e per dovere verso i figli.

Ma cosa avviene in queste situazioni?

In esse l'unione è soltanto apparente e convenzionale, e si crea un'atmosfera fredda, gelida, senza calore, un'aria immobile ed esasperante, che, secondo quanti si interessano ai problemi familiari, produce conseguenze tutt'altro che trascurabili nello sviluppo della personalità dei bambini.

A queste cause interne, vanno aggiunte le cause esterne che hanno una influenza diretta sul destino della vita familiare e sulle relazioni familiari.

Molti disturbi delle coppie di coniugi o di genitori devono essere considerati anche sullo sfondo di profondi mutamenti sociali che sono un rilevante aspetto della realtà contemporanea.

È quindi in cause psicologiche e sociali che va ricercata l'origine della crisi del matrimonio, che, quando non si riesce a ricomporlo, va verso la rottura e la dissoluzione.

Allora il problema è un altro.

Può una legge costringere i coniugi a mantenere in vita un'unione puramente fittizia, ed impedire ad essi di ritrovare una via diversa per la felicità loro e dei figli e di vivere in modo più autentico, più consono alle loro esigenze spirituali e fisiologiche? E, visto il problema sotto l'aspetto sociale, quale utilità può avere un matrimonio fallito?

È più vantaggioso lasciare sopravvivere un matrimonio malato e spezzato che dà luogo a relazioni irregolari e a famiglie illegittime, considerate contrarie alla morale comune, o riconoscere il diritto di ricostruirsi una famiglia?

È ancora da dimostrare, anche dal punto di vista teologico, che sotto l'aspetto sociale sia il minor male quello di costringere due sposi alla convivenza, dopo che il loro amore è dissolto.

La proibizione assoluta del divorzio e del nuovo matrimonio è molto spesso giustificata con la necessità di salvare quante più famiglie possibile ed impedire la rottura.

Ma raramente si raggiunge questo scopo. Leggendo gli scritti, frutto di quotidiane esperienze, di psicologi, psichiatri, sociologi, consulenti matrimoniali e sacerdoti di ogni Paese, si può constatare che quando si viene a contatto con matrimoni infelici, i coniugi si sono già separati e spessissimo hanno già contratto una nuova unione.

Alcuni teologi si domandano se sia desiderabile costringere tali coppie a rimanere unite solo perchè la legge lo impone.

La moderna teologia morale, che esamina il matrimonio e il divorzio nella vita contemporanea e alla luce delle esigenze del presente, arnicchita dal contributo della psicologia e della sociologia, ha risposto alla domanda di quanti si chiedono se è un bene che la parte innocente sia obbligata a passare il resto della propria vita ad espiare il peccato della sposa o dello sposo in una solitudine che nessuno di loro voleva. Interrogativo angosciante che non si può eliminare ignorando o nascondendosi una realtà che impone una nuova riflessione.

In proposito è il teologo e giudice nelle cause matrimoniali a Filadelfia Pospishil, che scrive: « la dottrina cattolica del matrimonio è costretta ad una nuova riflessione ed 322ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Ottobre 1970

ha il dovere di esaminare da vicino i problemi suscitati dalla nuova situazione umana, nella realtà attuale.

Le formule tradizionali nelle quali si esprime questa dottrina non offrono una risposta adeguata alle preoccupazioni dell'uomo di oggi.

Bisogna superare la tensione fra la realtà umana e le vecchie concezioni ».

Un altro interrogativo si pone al di là dell'interesse dei coniugi.

Per i figli giova di più la sopravvivenza di un matrimonio nevrotico, per usare l'espressione dello psicologo francese Michel Mercie, di una unione spezzata, basata non più sull'amore, ma sul vuoto affettivo, oppure lo scioglimento del matrimonio?

Certo, è auspicabile che i matrimoni siano salvati, per evitare di coinvolgere i figli.

Ma non sempre questa è la soluzione possibile e la migliore.

Numerosi studi e indagini sociologiche hanno rilevato che si può arrecare più danno ad un bambino, o almeno altrettanto, tenendolo in una famiglia trasformata dove si alternano continui litigi, dove il matrimonio è intatto solo in apparenza, che non lasciandolo allevare da uno dei genitori, in un ambiente sereno senza conflitti e senza traumi psichici.

In un recente studio sul « divorzio e matrimonio », lo stesso Pospishil scrive: « volendo considerare solo il bene dei figli, il problema non è tanto di sapere se il divorzio ha un influsso negativo sulla loro vita, ma piuttosto quali effetti possa causare la proibizione del divorzio e di un nuovo matrimonio dei genitori con persone più adatte.

La maggior parte degli studi sul problema ha portato alla conclusione che la fine di un cattivo matrimonio produce nei figli una positiva eliminazione delle tensioni psicologiche, perchè ha termine l'atmosfera di continua minaccia di rottura e si possono instaurare nuovi rapporti personali.

Considerando allora gli interessi dei figli », conclude l'autore, « il divorzio sembrerebbe preferibile alla continuazione di un matrimonio veramente infelice; e il nuovo matrimonio, almeno quello del genitore che ha la custodia dei figli, con una persona più adat-

ta sarà, nella maggior parte dei casi, la soluzione di maggior beneficio per essi.

Non c'è dubbio che il divorzio abbia un effetto sconvolgente, ma la continuazione da parte dei genitori di una vita familiare infelice è ancor più la causa di effetti traumatici permanenti nei bambini.

Il rapporto statistico, ad esempio, fra divorzio e delinquenza, non deve essere considerato come causale, ma entrambi potrebbero risalire ad un'origine comune e precisamente alle cause effettive dell'assoluta incompatibilità dei genitori ».

È dunque non il divorzio, ma la rottura affettiva del matrimonio e il clima di nevrosi che si stabilisce nella vita familiare, che influisce sulla formazione della personalità del bambino e sulle reazioni che esso esprimerà nella vita sociale.

Ricordiamo il pensiero del Piaget: « il bambino spiega l'uomo nella stessa misura in cui l'uomo spiega il bambino, e spesso di più, poichè se il primo educa il secondo attraverso multiple trasmissioni sociali, ogni adulto, anche se creatore, ha non di meno cominciato con l'essere bambino e ciò sia ai tempi preistorici, che ai giorni nostri ».

La personalità viene strutturata per gradi dal tipo di rapporti che l'individuo mantiene con le persone che hanno maggiore importanza nella sua vita.

Coloro che si preoccupano del destino dei figli in caso di divorzio, non debbono dimenticare, perciò, che i fattori più importanti nello sviluppo della loro personalità, sin dai primi anni di vita, sono l'ambiente famigliare, i rapporti che si stabiliscono con i genitori e tra fratelli e sorelle.

Lo psichiatra Arthur Chapman fa osservare che le forze emotive che dirigono gli uomini si suddividono in 2 categorie: quelle delle energie che allontanano gli uomini l'uno dall'altro e quelle delle energie che hanno il potere di avvicinarli. Il carattere dei rapporti umani che si stabiliscono nel matrimonio e nel nucleo familiare, come del resto nei gruppi sociali, è determinato dal potere più o meno intenso e dalle alterazioni di queste due vaste categorie di forze emotive e, riferendosi in particolare al matrimonio, scrive: « Quando le forze repulsive pre-

valgono su quelle attrattive, i matrimoni falliscono, si distruggono le relazioni amorose e si scavano abissi fra genitori e figli ». E il professor Franco Fornari, parlando della famiglia e del codice invisibile, avverte « sia chiaro, non è l'istituto del divorzio, ma il fatto in sè della scomposizione della coppia modello che incide sul figlio; è ciò che accade prima del divorzio che soprattutto ha valore per lui ».

Anche i bambini piccolissimi, non ce lo dimentichiamo mai, avvertono le situazioni familiari di profondo turbamento. Alla luce perciò delle esposte riflessioni psicologiche si deve vedere il matrimonio, la famiglia, ed il divorzio, con il risultato che il divorzio giuridico segue, come effetto a causa, il divorzio effettivo sul piano fisico e sul piano spirituale dei due coniugi.

Nessuno nega alla teologia di difendere la indissolubilità del matrimonio e di prescriverne l'osservanza.

Ma neghiamo che possa pretendere dallo Stato una disciplina giuridica del matrimonio che più non si conforma ad una società, diversa da quella prefigurata dall'etica cristiana.

La coazione dall'esterno non aiuta a risolvere le gravi situazioni familiari e ad eliminare quelle cause che molto spesso sono situate nel profondo della personalità dei coniugi e che portano alla dissoluzione del matrimonio e che si manifestano in atteggiamenti di insofferenza, di intolleranza e di conflitto, che logora e distrugge, nel tempo, il vincolo coniugale.

Vi sono casi in cui la paura di soffrire per una rottura e altre considerazioni di carattere pratico o di temperamento inducono molte coppie scontente a comportarsi come marito e moglie, anche quando non c'è più legame sentimentale fra loro, non vi è più attrazione nè attaccamento.

Per contro ci sono molti altri casi in cui i coniugi nella stessa situazione non riescono a tollerare una convivenza e, quando non è presente l'amore, danno prova di accentuato egocentrismo e di risentimento.

La stabilità del matrimonio e della famiglia non è un fatto che si può imporre, ma è il prodotto di un complicato e delicato equilibrio emotivo.

Quando i coniugi non riescono a ritrovare fra di loro l'unione intima e, se non l'amore di prima, almeno un vincolo di affettività e un modo di reciproca comprensione e di rispetto delle loro personalità, in un clima di maturità dei rapporti, nulla vi è, e tanto meno il comando della legge, che possa ridar vita a ciò che è irrimediabilmente spento.

Ma si può esser certi che coloro che si sentono felici nel matrimonio faranno di tutto per conservare questo stato di felicità e non cercheranno il divorzio.

Come pure per i cattolici non sorgerà alcun problema, in quanto per la loro fede e per i loro precetti religiosi l'indissolubilità del sacramento del matrimonio è un principio teologico e dogmatico che fa parte del loro credo confessionale.

Gli avversari del divorzio accettano l'istituto della separazione legale, come modo di soluzione. Ma, scusatemi, non rappresenta anche questo il momento critico di un matrimonio spezzato e fallito?

Sul piano della cause psicologiche e psicopatologiche che portano alla rottura del matrimonio, nulla cambia. In entrambi i casi, del divorzio e della separazione legale, il vincolo d'amore che lega i due coniugi è reciso.

Quel che cambia è soltanto l'istituto giuridico, l'espediente con il quale, in modo indubbiamente ipocrita, si mantiene in vita il matrimonio, che pur non esistendo più fra i coniugi esiste soltanto per lo stato civile. Con tutti gli effetti noti, specialmente per quanto concerne la posizione dei figli adulterini e del marito separato, presunto padre dei figli della moglie, il quale ha il solo rimedio del disconoscimento valido se esercitato in tempo, e per quanto riguarda la situazione del figlio, procreato dalla madre con un uomo diverso dal marito, che, anagraficamente risulta figlio di questo e non del padre naturale.

Agli inizi del secolo il ministro Zanardelli, nella relazione al progetto di divorzio presentato alla Camera, scriveva che gli avversari del divorzio riconoscono che la separazione coniugale favorisce la procreazione dei figli 322° Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

1° OTTOBRE 1970

illegittimi e tuttavia combattono il divorzio che pur offre la possibilità di evitarla.

Sono ancora attuali le parole pronunciate dal Treilhard, innanzi al Corpo legislativo francese nel marzo del 1803, polemizzando sia con coloro che vedevano nel divorzio un'istituzione che avrebbe dovuto purificare ogni cosa, sia con coloro che vedevano nel divorzio una istituzione infernale diretta a corrompere tutto.

« Il divorzio », egli disse, « di per sè non può essere un bene, ma solo il rimedio di un male. Se è un rimedio talvolta necessario, non lo si può considerare un male ».

In Italia si è preferito per lungo tempo di non discutere apertamente il problema « proibito », ma di bloccarlo mobilitando le forze cattoliche organizzate, impedendo così un apporto e un contributo dei teologi. In questi ultimi tempi, però, in dibattiti e in incontri qualificati ed aperti, l'opinione di molti teologi e di molti cattolici si è rivelata più serena, favorevole all'introduzione del divorzio, che non l'opinione di laici militanti.

Potrei citarne molti, ma mi limito a ricordare quanto scrive il filosofo Arrigo Colombo in un recente libro intitolato significativamente « Proposte di un cattolico per il divorzio in Italia »: « il punto decisivo », scrive il Colombo, « è insomma che lo Stato non può impedire a chi ha contratto matrimonio cattolico di ottenere il divorzio civile.

Non glielo può impedire la società cristiana nel suo ordinamento di Chiesa; e neppure la Chiesa nel suo ordinamento universale, se non quando le si manifesta la consapevolezza o l'abusività dell'atto ».

E aggiunge il filosofo: « l'istituto del braccio secolare era proprio di una società ed età monistica, in cui spazio civile ed ecclesiale coincidevano, in cui la Chiesa aveva la preminenza, che si riteneva competesse allo spirituale sul temporale, al divino sul morale... Era un istituto principalmente illusivo e sfasato, in quanto i due spazi o livelli sono distinti e differenziati non solo nell'essenza, ma anche nella consistenza fattuale e storica...».

E l'altro teologo e filosofo più volte citato, Victor Pospishil, scrive: « il fatto che tutte le civiltà, gli Stati e le confessioni religiose, eccettuata quella cattolica, pur deplorando il male del divorzio, ne permettono l'esistenza, costituisce un invito a ristudiare tutto il problema dal punto di vista di una teologia cattolica illuminata ».

Ed aggiunge: « si dice che, secondo la legge naturale, il matrimonio è indissolubile. Ma quale natura e di chi? Quella fittizia ed astratta dei teologi o quella dell'uomo come è apparso sulla terra dopo la caduta di Adamo ed Eva? ».

La natura umana deve essere presa nella sua realtà, con tutte le sue insufficienze varie e differenziate nei diversi individui, ma presenti in ogni uomo e donna.

Alla sofferenza umana — si dice, anche da parte cattolica, specialmente da parte dei preti di Torino — non si deve sostituire la idolatria, la lentezza burocratica degli articoli del codice e non si deve giocare con la pelle degli altri. Ed allora si tratta di vedere qual è il fine di una legge, quello di costringere un uomo e una donna a vivere in una situazione di sofferenza, pur di salvare il principio della indissolubilità o quello di superare tale principio per assicurare il bene morale e spirituale dell'uomo?

Non è pensabile ed è inammissibile, che tutti gli Stati, che hanno introdotto il divorzio, siano in errore o non tutelino la stabilità della famiglia, come entità primaria della società.

Bisogna riconoscere che nel XX secolo il diritto matrimoniale sta subendo numerose riforme che lo liberano dalle tradizionali prerogative patriarcali e lo indirizzano verso la parità dei diritti dei coniugi.

Notevoli sono le parole che scrive il reverendo Giuseppe Prader nel suo libro « Il matrimonio nel mondo »: « Fra i principi che ormai tendono ad informare progressivamente tutta questa evoluzione legislativa, notiamo pure i ripetuti tentativi di porre fine a residui di intolleranza religiosa che negli ordinamenti pluralistici moderni del diritto familiare non trovano più accoglimento.

Oggi, è in continuo aumento il numero di matrimoni di persone appartenenti a Stati e a religioni diverse e si moltiplicano i

conflitti fra i sistemi giuridici esistenti e i problemi di diritto sostanziale ».

Se osserviamo gli ordinamenti giuridici degli altri Paesi, notiamo che il divorzio è un istituto giuridico comune alla maggior parte degli Stati.

Dei cinque Continenti, tre ammettono senza eccezione il divorzio o suoi pratici equipollenti.

Quanto ai residui due, l'Europa lo vede escluso in Italia e in Spagna; le due Americhe lo vedono escluso in Argentina, Brasile, Columbia, Cile, Paraguai.

Portando, ora, l'esame al disegno di legge in discussione, non vedo come si possa affermare che esso a differenza di altre legislazioni allarghi le maghie e dia adito allo scioglimento del matrimonio per mutuo consenso o per atto unilaterale.

È questa un'affermazione puramente astratta e che non trova alcun riscontro nei casi tassativamente previsti dalla legge, affermazione più ispirata a propaganda, e non seria, antidivorzista, che ad una previsione legislativa, del tutto inesistente.

Le cause di divorzio tassativamente previste dal disegno di legge sono sostanzialmente comuni alle leggi degli altri Stati e per alcuni aspetti trovano riscontro nel diritto romano classico e nella legislazione degli imperatori cristiani, fin dall'epoca di Costantino, nella quale si fa strada la nuova concezione della perpetuità del matrimonio portata dal Cristianesimo.

Non si aboliva, tuttavia, allora il divorzio, ma si ponevano ostacoli legali e psicologici, limitandolo a casi gravi e precisi.

Basterebbe rileggere tutta la storia dell'istituto e delle sue vicende da Costantino
a Giustiniano, che si occupa del divorzio a
varie riprese, fino al periodo romano barbarico, nel quale la legislazione urta da un
lato contro l'antica tradizione che faceva del
matrimonio e del divorzio un fatto privato
e dall'altro contro la ostilità del clero, il quale non ammetteva altro principio oltre quello della irrevocabilità del vincolo matrimoniale, per non parlare poi del periodo che va
dalla rivoluzione francese ai tempi nostri.
Ma tralasciando la storia di ieri, se si passa in rassegna il diritto degli altri Stati, si

constata non soltanto la similarità dei casi, ma anche la maggiore larghezza con la quale alcune legislazioni permettono il divorzio.

Per fare alcuni esempi, in Francia, dopo la legge dell'aprile 1945, il divorzio è dato per le seguenti cause: adulterio della moglie e del marito, eccessi, sevizie, ingiurie gravi e condanna del coniuge a pene detentive ed infamanti.

In Inghilterra le cause di divorzio sono le seguenti: adulterio, abbandono ingiustificato per almeno tre anni, crudeltà, malattie mentali incurabili in essere almeno da cinque anni.

La Germania, l'Austria, la Svizzera consentono il divorzio in conseguenza di una causa oggettiva che, al di là della colpa di uno dei coniugi, abbia turbato la vita coniugale.

In tali legislazioni prevale la concezione del matrimonio non più riguardato sotto un principio privatistico, ma come istituto di interesse pubblico, e la conseguente disciplina del divorzio come strumento di utilità collettiva, diretto ad assicurare l'interesse generale attraverso l'eliminazione dei matrimoni falliti e come tali privi di utilità sociale.

Accanto a motivi noti alla maggior parte delle legislazioni è notevole il concetto generale che è stato introdotto nella legislazione di questi Paesi, secondo il quale è possibile il divorzio quando il coniuge per la sua condotta indegna e immorale abbia causato la rovina del matrimonio in modo così grave che la continuazione della vita comune, qual è quella rispondente alla natura stessa del matrimonio, non possa più essere contemplata.

La legislazione dei Paesi scandinavi prevede il divorzio, che può essere concesso unicamente dall'autorità giudiziaria, nei seguenti casi: abbandono ingiustificato per almeno due anni, scomparsa dell'altro coniuge da almeno tre anni, bigamia, adulterio dell'uomo e della donna, condanna di un coniuge a pena detentiva, infermità mentale insanabile in essere da almeno tre anni.

È previsto anche il divorzio per mutuo consenso e attraverso la conversione della separazione di fatto esistente da almeno tre

anni o della separazione legale dichiarata da almeno due anni.

In altri Stati il divorzio è visto in funzione di interessi pubblici superiori e viene concesso attraverso rigorose cautele, avendo sempre in vista il consolidamento della famiglia.

Nell'Unione Sovietica e in genere negli Stati socialisti è stato abolito il divorzio unilaterale e il divorzio per mutuo consenso, ed è stato reso obbligatorio il processo giudiziario in pubblica udienza e si sottolinea che le decisioni giudiziarie debbono innanzitutto contribuire alla esatta consapevolezza dell'importanza della famiglia e del matrimonio basati sugli alti principi della morale comunista e protetti dalla legge sovietica.

Il Tribunale prima di concedere il divorzio (e non si vada a dire poi in televisione che per fare il divorzio bastano cinque minuti; è una bassa propaganda irreale e soltanto chi non ha esperienza di cose giudiziarie in Italia e in altri Paesi può fare quella affermazione)....

FALCUCCI FRANCA, relatore di minoranza. Ma voi non volete il procedimento giudiziario!

TOMASSINI. No, collega, non è esatto; aspetti la conclusione. Io sto passando in rassegna le altre legislazioni per dimostrare che la legge in discussione non è quella che voi andate prefigurando, cioè una legge che apre tutte le maglie, ma che si tratta, rispetto alle altre legislazioni, di una legge molto povera di casi. Il tribunale, dicevo, prima di concedere il divorzio, deve valutare con severità le ragioni addotte dal coniuge ricorrente e negare il divorzio quando riscontri che si tratta di un disaccordo passeggero nella famiglia o un conflitto fra i coniugi provocato da motivi accidentali e momentanei. Quindi esaltazione della famiglia e del matrimonio, ma nello stesso tempo previsione del divorzio, quando ricorrono gravissimi casi che il magistrato è tenuto ad accertare in concreto.

Negli Stati Uniti d'America il divorzio è previsto per casi tassativamente elencati, sia di natura obbiettiva, come l'infermità di mente e l'impotenza, sia di natura soggettiva, come l'incompatibilità di carattere.

L'adulterio della moglie o del marito è causa prevista in tutte le legislazioni.

Tralascio di occuparmi degli Stati asiatici, ma anche per essi si può affermare che le cause di divorzio non sono dissimili da quelle previste dagli altri Stati.

È evidente, perciò, che coloro che definiscono il disegno di legge, che il Senato si accinge a votare, come quello più aperto ai casi di divorzio, dopo la rapida rassegna delle legislazioni degli altri Stati, dimostrano di non aver approfondito l'esame dell'istituto sia sul piano storico, sia sul piano del diritto comparato.

Senza dire poi che ignorano del tutto le cause di disgregazione del matrimonio alla luce delle moderne scienze umane.

Le cause di divorzio previste dal disegno di legge possono raggrupparsi in tre categorie: la prima presuppone una sentenza penale di condanna di uno dei due coniugi (art. 3, n. 1, lettere A, B, C e D); la seconda postula la separazione legale fra i coniugi o la separazione omologata dal Tribunale; la terza presuppone l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o la contrazione all'estero di un nuovo matrimonio, da parte del coniuge cittadino straniero.

Infine quando il matrimonio non è stato consumato, causa questa mutata dal diritto canonico.

Per quanto riguarda la separazione di fatto, questa viene presa in considerazione solo quando è iniziata da due anni prima dell'entrata in vigore della legge, non avendo quindi rilevanza le separazioni di fatto successive all'entrata in vigore della legge stessa. Come si vede il giudice del divorzio, secondo il disegno di legge, si limita soltanto a constatare l'esistenza dei presupposti, che sono del resto costituiti da sentenze di altro magistrato, il quale ha già valutato le situazioni che rendono possibile lo scioglimento del matrimonio.

Non si prevedono casi in cui si possa ricorrere al giudice del divorzio direttamente, come nelle altre legislazioni, ad esempio, per adulterio, sevizie, ingiurie gravi, eccetera.

Queste costituiscono ancora cause di separazione e non di divorzio, che si potrà chiedere solo dopo cinque anni che il magistrato ha pronunciato la sentenza di separazione. Al contrario degli antidivorzisti, sembra a me che la legge in esame sia forse la più limitativa di tutte le altre, per cui se dovessi esprimere un voto contrario ad essa, lo farei non per quel che dice, ma per quel che non dice; non per quel che prevede, ma per quel che non prevede.

Onorevoli colleghi, quando nel 1865 fu introdotto con il codice Pisanelli il matrimonio civile, che lo sottraeva alla esclusiva competenza della Chiesa e consacrava il principio di libertà e di uguaglianza dei cittadini di fronte allo Stato, la parte più conservatrice della società italiana tentò di ostacolare con ogni mezzo la riforma, nella quale vedeva un mezzo di corruzione e di dissoluzione della tradizione della famiglia, profetizzando un catastrofico futuro per essa. Passarono molti anni e nessuna delle apocalittiche profezie si avverò.

Non diversamente oggi per il divorzio, la cui introduzione nell'ordinamento giuridico italiano rappresenta, nella pur lenta e ritardata evoluzione del diritto di famiglia, un momento di importanza storica. Con esso, a cento anni da Roma capitale, l'Italia viene ad allinearsi alla quasi totalità degli altri Stati dell'Europa e del mondo, uscendo dal suo isolamento giuridico.

Il che trova la sua valida giustificazione non solo nella realtà contingente presentata dalla famiglia italiana, ma anche nelle nuove concezioni di vita, ineluttabile portato della trasformazione della società.

Le leggi astratte non creano i costumi e non formano i sentimenti. Esse per essere leggi giuste devono rispecchiare le esigenze morali, materiali e spirituali dell'uomo e aderire alla realtà sociale.

Diversamente è la vita stessa che si ribella. E qualunque legge tentasse di imprigionarla in schemi normativi sarebbe una legge tirannica e oppressiva. (Vivi applausi dalla estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alessandrini. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI. Signor Presidente, le chiedo di avere la bontà di lasciarmi parlare seduto, poichè un'indisposizione mi toglie l'equilibrio nello stare in piedi.

PRESIDENTE. Ben volentieri aderisco alla sua richiesta, senatore Alessandrini, e colgo l'occasione per farle i migliori auguri di pronto ristabilimento.

* ALESSANDRINI. La ringrazio. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario. onorevoli senatori, nel mio modesto intervento non farò questioni di diritto lasciando il tema a chi più di me, per l'esercizio della professione forense o per particolari studi fatti, conosce a fondo la materia. Tralascerò di parlare anche dei problemi che scaturiscono dall'interpretazione dei Patti lateranensi e della portata dell'articolo 7 della Costituzione. Mi limiterò a svolgere, sul disegno di legge, che peraltro, come altri colleghi, giudico incostituzionale nel suo complesso e per il contenuto di alcuni articoli, brevi notazioni di natura sociale frutto di oltre quaranta anni di presenza nel campo assistenziale e quindi a contatto con gli strati più disagiati e disadattati del nostro Paese.

Parteciperò all'Assemblea con sincerità il frutto delle mie esperienze presso l'Opera Cardinal Ferrari di Milano, la Casa di Redenzione sociale di Niguarda e in modo particolare la Repubblica dei ragazzi di Civitavecchia.

Questi Enti rappresentano validi poli di incontro con le carenze della società. Vi si trovano prevalentemente le vittime del tempo, i deboli, gli indifesi, coloro che non sperano nella legge per sanare i loro errori, e le loro avventatezze, la loro superficialità o per giustificare il loro egoismo o quello di altri.

Da questa visuale considero il disegno di legge in esame sul divorzio un provvedimento settoriale, duro ed estraneo alla coscienza della generalità del popolo italiano.

Una saggia e meditata riforma del diritto di famiglia, attuata con largo respiro, avrebbe sanato gran parte delle piaghe di cui soffre la società italiana senza aprirne altre 322° SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Ottobre 1970

non meno dolorose come inesorabilmente farà il divorzio.

Non possiamo negare le difficoltà che incontra la famiglia moderna nel processo di consolidamento a cui va incontro dopo la sua formazione e sarebbe ingiusto altresì affermare che situazioni di particolare disagio e anche di sofferenza debbano essere ignorate.

La società è indubbiamente in continua evoluzione e tale dinamica si riflette inesorabilmente sulla famiglia. Il trasferimento di grandi masse dalla campagna alle città, l'espandersi di un'industria sempre più automatizzata, l'avvio al lavoro di notevoli contingenti di manodopera femminile, le migrazioni interne ed esterne su vasta scala, i più rapidi contatti umani hanno certo influito sul costume e sulla formazione culturale della popolazione, determinando situazioni di crisi e di incertezza che non potevano non investire anche la famiglia.

Il problema sta nell'individuare se la semplicistica introduzione del divorzio nella nostra legislazione sani i mali lamentati senza causarne altri e più gravi e se non si possa ovviare a tante situazioni difficili e ingiuste apportando quelle riforme di vasta portata al diritto di famiglia in generale, più volte proposte all'attenzione del Parlamento e, attualmente, rimesse allo studio di un Comitato ristretto che procede svogliatamente nel suo lavoro. Evidentemente alla base di ogni altra considerazione sta il modo di concepire la famiglia, che deve indentificare in quella società naturale fondata sul matrimonio, di cui parla l'articolo 29 della Costituzione.

Tale società naturale, una volta formata, diventa una istituzione indissolubile e si inserisce nel tessuto sociale del Paese in modo permanente e costrittivo. Così è stata sempre concepita la famiglia dal nostro popolo che per queste sue caratteristiche di fondo, ha resistito nel peniodo post-risorgimentale, con il consenso degli uomini politici più illuminati del tempo, e non certo di ispirazione cattolica, ad ogni tentativo di dissolvimento tutte le volte che si è parlato di divorzio.

Non ricorderò le varie iniziative parlamentari respinte o lasciate decadere, rivolte a modificare in senso divorzista la nostra legislazione perchè è storia a conoscenza di tutti.

L'atteggiamento antidivorzista era confortato da intime convinzioni dei parlamentari del tempo e dalla coscienza che la necessità del divorzio era scarsamente sentita dal popolo italiano, cosa certamente ancor oggi attuale anche se una violenta campagna, rivolta ad influenzare emotivamente il pubblico, ha creato una certa confusione di idee. I legislatori del secolo scorso e dei primi decenni di questo hanno avuto la preoccupazione di difendere la famiglia indissolubile. Già allora — a parte le questioni di principio — si intravvedeva, con l'introduzione del divorzio, il pericolo di una superficializzazione del matrimonio, l'avvio alla faciloneria nel contrarre il vincolo, l'affermarsi del capriccio sulla sana riflessione con la conseguenza di togliere ogni stabilità alla famiglia e trarre in inganno le persone più inesperte e semplici.

A questo proposito Ruggero Bonghi (lo richiama il Brunori ne « Il divorzio spiegato al popolo »), con una acuta intuizione politica degli sviluppi che avrebbe assunto attraverso il divorzio il processo dissolutivo della famiglia, disse in merito alla proposta di legge dell'onorevole Villa che lo Stato aveva il diritto di « non mettersi per una via per la quale il divorzio potrebbe diventare illimitato »! Infatti, nei Paesi ove il divorzio è stato introdotto, il fenomeno distruttivo della famiglia si è accentuato, tanto da suscitare allarmi negli stessi ambienti che il divorzio avevano postulato come rimedio a taluni mali di cui la società soffriva.

I dati statistici riportati a pagina 7, nell'eccellente organica relazione di minoranza del senatore signorina Falcucci, dando una idea del rapporto fra matrimoni celebrati e i divorzi concessi in periodi di tempo omogenei per ogni mille abitanti.

Ma più impressionate e indicativo è il rapporto fra matrimoni celebrati e divorzi concessi negli ultimi anni, che rivela come l'affermarsi del divorzio finisca col non trovare più limiti. Difatti le medie dei divorzi con-

cessi in alcuni Paesi sono salite ad oltre il 20 per cento dei matrimoni celebrati nell'anno, come — per citare soltanto alcuni Paesi — negli USA e in Romania. In quest'ultimo Paese, come del resto nell'URSS, sono stati adottati provvedimenti rivolti a scoraggiare la marea incalzante dei divorzi facili.

Ma vi sono situazioni anche peggiori dove il rapporto fra divorzi concessi e matrimoni celebrati raggiunge il 50 per cento.

Dati recenti, riguardanti gli USA, danno per il 1968 573.000 divorzi su 2.100.000 matrimoni celebrati e il ricercatore Henry H. Forster aggiunge che lo sfacelo non si arresta ai divorzi, perchè a questi si debbono aggiungere, per gli strati sociali più poveri, le separazioni di fatto equivalenti per dimensione numerica ai divorzi.

Si sostiene che l'affermarsi in Italia di un nuovo costume, di una nuova cultura, esige l'introduzione del divorzio nella legislazione del nostro Paese.

Ho già riconosciuto che l'evoluzione della società italiana ha profondamente influito sulla famiglia. Ma questa rimane ancora la cellula fondamentale e sufficientemente sana del Paese; e nego che l'evoluzione del costume esiga di rendere precario, dubbio e inconsistente il vincolo familiare.

Sarà, al contrario, l'introduzione del divorzio nel nostro Paese ad influire in modo deleterio sul costume. La famiglia nascerà nell'incertezza, si trascinerà nel dubbio e nel sospetto con pregiudizio del coniuge più debole, più sprovveduto, più fiducioso.

Per liberarsi del coniuge colpito dalla sventura — una malattia di mente per esempio — e delle conseguenze di un riprovevole comportamento — il delitto —, si facilita l'inaridimento dei sentimenti di mutua assistenza, si stimola l'egoismo. Il malato di mente sarà abbandonato non pensando che possa guarire, sebbene la scienza medica nella sua avanzata non conosca confini. Un detenuto trae dal pensiero della famiglia ragione di redenzione, di recupero. Tutto questo sarà cancellato.

Avremo in cambio i matrimoni a ripetizione degli attori e delle attrici, dei grossi calibri della borghesia materialista, magari con i successivi divorzi celebrati all'estero

e regolarmente trascritti, per non perdere tempo a dimostrare la quinquennale separazione di fatto.

Il divorzio, dicono ancora i suoi sostenitori, è un problema di libertà e si tende pertanto a ridurre il matrimonio ad un puro e semplice accordo fra gli interessati, soggetto alle mutevoli volontà, qualche volta al capriccio, spesso a bassi interessi dei contraenti il vincolo.

La realtà è ben altra, il matrimonio è qualche cosa di più di un semplice contratto fra due persone, è l'atto con il quale, convergendo la libera volontà degli sposi, viene istituita quella società naturale che assume, per il bene degli stessi contraenti, dei figli che verranno e della società in generale, interesse pubblico. La famiglia diviene un'entità autonoma ordinata al bene comune e come tale deve essere indissolubile. Tale concezione della famiglia si armonizza con il nostro ordinamento giuridico che impone con crescente impegno ai rapporti privati di subordinarsi sempre più al bene comune, all'interesse pubblico, alla difesa della comunità.

Basta richiamare — tralasciando altri aspetti — le norme costituzionali che regolano il diritto di proprietà e le manifestazioni dell'iniziativa privata. La proprietà non è più concepita come dominio assoluto e indiscriminato dei beni con facoltà di usarli senza limite alcuno.

L'articolo 42 della Costituzione pur riconoscendo il diritto a possedere precisa che: « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ». Limiti, onorevoli colleghi, fissati per assicurare la funzione sociale della proprietà.

Così per l'esplicazione dell'iniziativa privata che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Da queste premesse discendono, a mio parere, i contratti di lavoro — lo stesso statuto dei lavoratori di recente approvato — che imponendo, nel senso più nobile della parola, vincoli all'attività umana ricerca o ristabi-

lisce il bene comune turbato o minacciato da sopraffazioni egoistiche. In tal modo l'ordinamento giuridico consegue la difesa dei componenti più deboli della società.

Ridurre il matrimonio ad un fatto personale fra i contraenti, privo di ogni implicazione di interesse generale, capovolge questa giusta impostazione del diritto per avallare l'arbitrio e l'individualismo più egoista. Quante persone, specie fra quelle coniugate e residenti da più anni all'estero, che avendo mantenuto scarsi rapporti con la famiglia, lasciata in Italia, troveranno dalla norma della separazione di fatto contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge incoraggiamento a perfezionare dopo il biennio di lontananza i presupposti per ottenere il divorzio a danno dei familiari abbandonati. E sarà sordida ingiustizia tutta a pregiudizio del coniuge innocente e abbandonato.

I fautori del divorzio si richiamano nel sostenere le loro tesi anche ad istanze di superiore civiltà e discriminano i Paesi ritenendo civili quelli che adottano norme dissolutrici della famiglia e incivili o di civiltà arretrata quei Paesi che difendono invece l'integrità della famiglia.

Nulla di più inesatto! Solo la cieca passione può portare a giudizi del genere. Difatti, sarebbero civili o più civili i Paesi che al divorzio accomunano la poligamia o il ripudio arbitrario del coniuge come si può riscontrare in regioni dell'Africa e dell'Asia; civili i Paesi che esaltano il divorzio e insieme la più rigida discriminazione razziale come il Sud-Africa e la Rhodesia, bersaglio, in altri momenti, di rispettabili indignazioni, civili i Paesi nei quali il divorzio è radicato da decenni ma dove viene ancora applicata, e con larghezza, la pena di morte, e qui perderei troppo tempo a fare delle citazioni. Civili i Paesi che considerano il divorzio come grande conquista e perseguitano la libertà di opinione; civili infine i Paesi nei quali accanto al divorzio e alla distruzione della famiglia il suicidio assume indici impressionanti tanto da giustificare un rapporto diretto fra i due fenomeni, cosa che accurate indagini hanno abbondantemente dimostrato.

A questo punto è doveroso constatare, come caratteristica fondamentale di civiltà, la bassa percentuale di suicidi registrati in Italia.

J.e ultime rilevazioni riguardano l'anno 1966 ε sono molto istruttive. Per la Svezia e la Norvegia non posseggo i dati precisi, tuttavia si sa che in questi Paesi vi è un alto indice di suicidi.

Ed ecco la percentuale di suicidi per ogni 100.000 abitanti che si registra in alcuni Paesi:

Paesi Bass	i				7,1
Germania	Fed	ler	ale		20
Francia					15
Italia .					5,1
Danimarca					19,3
Svizzera					18,1
Inghilterra					10,4
Portogallo					9,4
Canada					8,6
U.S.A					10,9
Giappone					4,7
Australia					14,1

Questi sono gli ultimi dati disponibili e, ripeto, riguardano l'anno 1966. Da essi si rileva che l'Italia con la percentuale di suicidi del 5,1 per ogni 100.000 abitanti registra un indice che risulta superiore solo a quello del Giappone che è di 4,7.

Dunque è capzioso e menzognero un richiamo a valori di civiltà per sostenere la validità sociale del divorzio, quando è facile dimostrare che il nostro Paese, pur con i mali che lo affliggono, non ha nulla da invidiare a nessuno in fatto di civiltà.

Il Ligi, nel suo « Divorzio, dibattito all'Italiana », riporta una frase di Emilio Zola — divorzista ma spirito libero e nello stesso tempo rispettoso della realtà. Scriveva dunque lo Zola rifacendosi alla Francia del suo tempo: « gli avvocati del divorzio hanno vinto la loro causa raccontando un'infinità di storie che provano quanto si sia infelici nei matrimoni indissolubili. Lasciate applicare il divorzio e dieci anni dopo si potranno raccontare altrettante conseguenze funeste della nuova legge ».

Anche nel nostro Paese si sono raccontate molte storie per avallare l'introduzione del

1° OTTOBRE 1970

divorzio. Già alla presentazione alla Camera della prima proposta di legge Fortuna sul divorzio, si parlava di 5 milioni di fuori legge, comprendendo nel calcolo con funanbolesche acrobazie i figli illegittimi che sarebbero principale conseguenza del matrimonio indissolubile. Una piaga che secondo l'onorevole proponente si sarebbe sanata con il divorzio. Ma la critica e le statistiche hanno ridimensionato l'impressionante quadro offerto agli italiani, dimostrando il semplicismo con il quale la cifra dei così detti fuori legge era stata « sparata ». Inoltre le statistiche degli illegittimi nati nei Paesi dove da molti anni il divorzio è ammesso dimostrano che non vi è stata sensibile contrazione del fenomeno. Anzi indagini condotte dal Brunetta e dal Macchi, e raccolte in « Divorzio in Italia », dimostrano una più accentuata caduta della curva degli illegittimi nei Paesi non divorzisti rispetto a quelli nei quali vige il divorzio.

Le voci che vengono da ogni parte del mondo dove il divorzio impera non sono certo confortanti. Eppure nella relazione alla proposta di legge Sansone-Giuliana Nenni del 1958 si leggeva: « Possiamo trarre una indicazione certa e cioè che quei popoli che da più tempo hanno concesso una determinata regolamentazione per i casi di scioglimento di matrimonio hanno una maggiore moralità e sanità della famiglia », che si manifesta con un numero sempre più esiguo di scioglimenti rispetto al numero delle famiglie costituite.

Affermazione incauta che trova purtroppo autorevoli e convincenti smentite sia nei documenti che nella realtà, come ho già in precedenza dimostrato.

Il Parlamento britannico si era occupato del problema della famiglia, nominando una commissione inquirente sul matrimonio e sul divorzio, precedentemente alla pubblicazione della relazione sulla proposta di legge Sansone-Nenni Giuliana.

Al termine dei lavori riguardanti il periodo 1951-1955, nel marzo 1956 la Commissione concludeva la parte introduttiva del suo rapporto con queste precise parole: « La nostra speranza è che un forte impulso nel lavoro di educazione, di istruzione prematrimoniale,

di assistenza e conciliazione post-matrimoniale, possa frenare la tendenza a ricorrere troppo presto e troppo leggermente al divorzio. Se questa tendenza non sarà frenata, c'è il serio pericolo che la concezione del matrimonio, come unione di un uomo e di una donna, possa essere abbandonata. Il che sarebbe una perdita irreparabile per la comunità. Vi sono alcuni tra noi che pensano che se questa tendenza dovesse continuare senza freno potrebbe diventare necessario di considerare se la comunità, nel suo insieme, non sarebbe più felice e più stabile abolendo il divorzio ed accettando gli inevitabili inconvenienti per i singoli che ciò potrebbe comportare ».

Una lunga scottante citazione largamente riportata da diversi autori e ampiamente commentata a cui fa seguito una realtà contemporanea spaventosa nella sua evoluzione. Basta pensare al nuovo diritto di famiglia proposto di recente per la Danimarca che di fatto sembra abolire la famiglia per sostituirla con temporanee e fragili convivenze di esseri liberati da ogni ritegno, da ogni barriera, siano esse quelle del sangue o quelle del sesso.

Basta ricordare ancora le famiglie collettive o di gruppo caratteristiche di qualche Paese nordico per avere la dimostrazione della bassezza a cui si è giunti manomettendo l'indissolubilità del matrimonio. Questo dovrebbe convincerci tutti sulle conseguenze deleterie del divorzio, ma ho altro da dire.

Non è, credo, nella nostra consuetudine, onorevoli colleghi, assistere all'incontro di figli di coniugi separati, ospiti di istituti di assistenza, con i loro genitori. Il padre, la madre, badando di non incontrarsi, vengono di tanto in tanto a vedere i figli, a mendicare l'esclusività dell'affetto da parte delle loro creature abbandonate, riversando nei loro discorsi tutti i torti della separazione sull'altra parte. I figli accolgono gli sventurati e purtroppo con ipocrisia che cresce con l'età lasciano credere ad ognuno dei genitori che è quello più desiderato perchè il loro pensiero è rivolto a non turbare la possibilità di una ricostituzione del nucleo familiare. Quando questi orfani « bianchi » restano soli, il loro cuore si riempie di spe-

ranza. Sentono di avere, sebbene a pezzi, una loro famiglia, sentono che l'inesorabile e definitiva frattura non è avvenuta e si cullano nella speranza, che diviene spesso attesa fiduciosa, di una ricomposizione del loro focolare domestico.

Questo addolcisce l'animo esacerbato dei ragazzi e possono così essere spente le fiammate di odio che spesso divampano nel loro spirito, facendone dei ribelli. Ma, onorevoli colleghi, questa suprema speranza il divorzio la distrugge.

Il divorzio toglie quel residuo di umanità che con la separazione legale, pur senza volerne attenuare la bruttura e le conseguenze negative, ancora sopravvive. Il figlio finisce col sentirsi solo, estraneo alla vita di chi lo ha generato che, per sè, per la propria egoistica felicità, cerca ed attua altre soluzioni affettive. Tutto questo è rifiutato dagli orfani del divorzio, nell'animo dei quali si accendono le passioni più violente, gli odii più cocenti, il desiderio di vendetta, la ribellione contro una società che considerano supremamente ingiusta verso di loro.

Si determinano così nelle innumerevoli creature innocenti traumi che lasciano il segno per tutta la vita con sofferenze indimenticabili e comportamenti imprevedibili, non di rado violentemente contestatori della società.

Sono impressioni, le mie, che purtroppo trovano larga conferma nell'esperienza di tutti i Paesi. Jeanne Delais, un'insegnante di scuola media, largamente citata in questa discussione, che ha svolto in Francia una severa inchiesta sull'argomento, nella sua opera « Le dossier des enfants du divorce » parla del fanciullo che vive nella paura, una paura tanto piu insidiosa in quanto non ne conosce bene l'oggetto. « Il fanciullo ha del matrimonio soltanto una concezione idillica. Per qualche parola scambiata in tono eccessivamente violento si tormenta e già pensa al divorzio o a un dramma ». Questo dice la Delais, mentre nel servizio giornalistico di un settimanale viene riportato che nei soli USA gli orfani del divorzio hanno superato il mezzo milione all'anno, con una età media che non supera i dieci anni. Negli altri Paesi poi la situazione non è migliore.

È questa infanzia traumatizzata e segnata dagli stigmi dell'ingiustizia e dell'egoismo il vivaio dei disadattati, dei traviati, dei criminali. Gli studi fatti sono al riguardo molto eloquenti.

È di questi giorni la memoria letta dal professor Silvio Raineri, giurista e docente all'Università di Perugia, all'Accademia delle Scienze di Bologna a documentazione di uno degli aspetti più gravi della dissoluzione della famiglia: l'aumento della delinquenza minorile.

Lo studio si riferisce a due Paesi: gli USA e la Cecoslovacchia. Per gli USA si richiama all'opera dei criminologi S. e E. Glueck « Unraveling juvenile delinquency », per concludere che la delinguenza minorile si è paurosamente accresciuta negli Stati Uniti d'America ad opera di ragazzi che nella famiglia non hanno trovato una adeguata sorveglianza da parte del padre e della madre, o che sono cresciuti in una famiglia non integrata ovvero non coesiva e che poi si è disciolta. Sulla base delle loro esperienze i due studiosi hanno steso delle tabelle di prognostica sociale che hanno trovato conferma da parte di altri ricercatori americani, europei ed asiatici.

Ultima verifica quella effettuata in Cecoslovacchia dal dottor Veverka e la sua équipe. I risultati hanno confermato gli studi compiuti negli USA stabilendo che il manifestarsi della delinquenza è indipendente dall'ordinamento politico e sociale e la sua genesi è da rintracciarsi in quel misero ambiente familiare di cui più sopra si è detto.

La memoria conclude, alla stregua delle considerazioni svolte, con un richiamo alla responsabilità dei legislatori per quanto riguarda l'approvazione del divorzio, ammonendo che « si debba riflettere molto ad esaminare il problema riguardante l'espansione della criminalità in tutti i suoi aspetti prima di introdurre il divorzio nella legislazione italiana ».

In fatto di delinquenza minorile, determinata dal dissesto familiare, ci giunge inattesa una conferma da Mosca. « Trud » — giornale dei sindacati — pubblica, ripreso dalla stampa italiana, il commento di un sociologo sovietico al duplice omicidio di un

1° OTTOBRE 1970

giovane diciottenne. Scrive il giornale: « I teppisti adolescenti vengono per lo più dalle cosiddette famiglie difficili. Semenov — l'assassino — non era un'eccezione: abbandonato dalla madre fin da bambino, egli viveva con il padre ubriacone che lo trattava con crudeltà ».

E dall'USA viene reso noto proprio dalla stampa di questi giorni che tre su cinque protagonisti del processo celebrato a Los Angeles contro Manson detto Satana sono figli di divorziati abbandonati al loro destino senza cure ed affetti.

Il divorzio moltiplicherà, purtroppo, come l'esperienza insegna, queste situazioni.

E la Delais, che è divorzista, giunge a questa triste conclusione che il divorzio: « sia o non sia desiderabile, si attui nelle peggiori o migliori condizioni, quasi tutti i fanciulli ne saranno le vittime ».

Una sorte altrettanto amara è riservata alle donne, in modo particolare a quelle sfiorite e stanche dopo anni di servizio e di fedeltà alla famiglia ma che ormai prive di affetto e di interesse da parte del coniuge, debbono adattarsi oggi alla separazione e domani, se la legge verrà approvata, in numero molto maggiore al divorzio. Anche a questo riguardo ho potuto raccogliere significative confidenze nel corso della mia attività. In Italia la posizione che sarà riservata alla donna nel divorzio viene costantemente sottaciuta o minimizzata. Ci sono, di conseguenza, molte donne che ripongono una puerile fiducia nel divorzio. Sono in generale persone che si trovano in una situazione compromessa, in quanto già convivono con un altro uomo e sperano in una regolamentazione, in una stabilizzazione della loro unione affidandosi alla precarietà del divorzio. Altre ne parlano favorevolmente perchè il divorzio non si è ancora affacciato alla porta della loro casa.

In taluni casi il giudizio è frutto di passioni reattive a momentanee tensioni familiari o molto peggio di superficiale adeguamento all'andazzo del momento o alle suggestioni della stampa, specie quella settimanale, che presenta del problema aspetti secondari e incompleti e non di rado ambigui. La realtà desumibile dai casi di separazione legale o di fatto che ho potuto con-

trollare, presenta un volto ben diverso per il nostro Paese. Risulta infatti che le donne — eccettuati soggetti con particolare attrattiva sessuale — difficilmente riscono a ricostruirsi una nuova famiglia e ad affrontare un'esistenza serena.

Mi soccorre a questo punto un'autorevole testimonianza di Don Paolo Liggeri fondatore del primo consultorio prematrimoniale e matrimoniale in Italia, che in un'intervista concessa ad Egisto Corradi e pubblicata su « Il Corriere della Sera » del 29 gennaio scorso, diceva: « sono rari i casi in cui una donna sposata diventi artefice di un nuovo vincolo matrimoniale. Rari, a meno che non si tratti di una donna molto bella o molto ricca. La donna divorziata (o separata) tende a non risposarsi. In parte perchè non vuole, ma soprattutto perchè non può, perchè non le si presentano le condizioni desiderate. Diventa oggetto di caccia maschile, questo sì, ma difficilmente è candidata a tornare moglie ».

La donna esce poi psicologicamente vulnerata dal fallimento familiare e soffre senza misura se ha la coscienza di essere incolpevole e se non ravvisa i motivi della sciagura che ha fatto scempio dei suoi affetti, gettando nel nulla l'offerta di una vita, destinata a continuare nella fedeltà della famiglia fino alla morte.

Anche dal punto di vista biologico le conseguenze, irrimediabili e non desiderate della frattura, sono gravi e determinano un decadimento fisico incontestabile.

I dati conosciuti relativi alle donne che dopo il divorzio non si sono più formate una famiglia sono impressionanti. Il già citato « Divorzio in Italia » porta al riguardo, documentandone le fonti, i seguenti rilevamenti riguardanti gli USA e la Francia:

USA		F	Francia		
1940	800.000	1962	443.600		
1950	1.200.000	1963	456.400		
1960	1.700.000	1964	463.300		
1966	2.200.000	1965	472.100		
		1966	482.100		
		1967	494.500		

In Francia una nota del libro della Delais, più volte richiamato, afferma che il 90 per cento delle madri divorziate non sposano ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

più e del rimanente 10 per cento il 2 per cento giudicano negativa la loro nuova esperienza.

Non occorre molta riflessione per misurare l'ampiezza della piaga sociale costituita da queste creature estraniate da un focolare domestico, poste ai margini della società.

Tornando agli orfani del divorzio, non sono certo le disposizioni dell'articolo 6 del disegno di legge in esame che pongono riparo alle tristi conseguenze da me poste in rilievo per quanto riguarda la difesa dei figli. Tali disposizioni sanciscono che si debba « mantenere, educare ed istruire i figli nati dal matrimonio dichiarato sciolto, anche nel caso del passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori »; ma dove, come e con chi avverrà tutto questo?

Non è chi non veda la fragilità della norma che tradisce, al minimo approfondimento, il vuoto; vuoto che non viene colmato dagli articoli successivi che hanno contenuto velleitario rispetto a difficoltà già note. I figli, a meno che non rimangano in qualche caso al coniuge abbandonato o incolpevole, alla prima vittima insomma del divorzio, pronta a sacrificarsi per mantenerli, educarli ed istruirli facendosene una missione, saranno abbandonati.

Ma a riguardo del problema dei figli, emerge anche una questione di ordine economico.

Come verranno ripartiti i beni comuni delle diverse famiglie quando uno o tutti e due i divorziati risposano? Come verranno divisi detti beni specie nei confronti dei vari figli? Quante ingiustizie, quanti ricatti, quante sopraffazioni si possono fin da ora intravvedere! Già oggi, nei casi di separazione, le inadempienze economiche sono frequentissime. Il divorzio sanando situazioni di figli illegittimi o adulterini, situazioni che potevano tuttavia trovare, lo ripeto, regolamentazione nel più moderno diritto di famiglia, aumenterà le inadempienze, le ingiustizie, causando disagi senza fine al coniuge dissenziente, ai figli abbandonati, con conseguenze sociali negative incalcolabili.

Certo la possibilità di chiedere il divorzio è teoricamente offerta a tutti, ma un esame più attento del disegno di legge, specie per quanto riguarda gli aspetti economici, ci richiama subito ad una diversa realtà. Il divorzio, così come viene configurato, è soprattutto un istituto alla portata dei cittadini più dotati di mezzi economici e più carenti di scrupoli e di senso di responsabilità.

Recita all'articolo 7 il testo al nostro esame: « L'obbligato può essere tenuto a prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi patrimoniali di cui agli articoli 5 e 6 », somministrazioni economiche al coniuge contro il quale si è ottenuto il divorzio e mantenimento, come si è già detto, dei figli.

E se l'obbligato non possiede niente o si mette, come l'esperienza ci insegna essere già stato fatto, nella condizione di non risultare proprietario di beni? Ogni obbligo economico viene eluso con la solita collana di ricorsi alla giustizia. Di dubbia efficacia risulta pure il secondo comma del richiamato articolo 7 riguardante il versamento automatico agli aventi diritto di una quota parte dei redditi o dei proventi di lavoro dall'obbligato. Anche a questo riguardo le esperienze sono amare se si fa riferimento alla prassi conosciuta.

Fino a che punto le vittime del divorzio potranno sentirsi garantite da tali norme con il moltiplicarsi dei casi di instabilità della famiglia anche fra persone di scarso reddito? Le previsioni sono molto oscure e altrettanto incerte.

Dunque chi ha soldi e furbizia può fare tutto ciò che vuole, può chiedere il divorzio, ottenerlo, anche forzando situazioni obiettive, e pagarselo, cosa che non sarà invece nelle possibilità della generalità dei cittadini.

Altri problemi riguardano il diritto successorio che con l'introduzione del divorzio risulterà sconvolto, creando nuovi motivi di litigio e conseguentemente di ricorso alla giustizia.

Il senatore Bardi, relatore di maggioranza, liquida con una laconicità sospetta talune altre ingiustizie che l'introduzione del divorzio nel nostro Paese, con la legge in discussione, determina.

322a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

1° OTTOBRE 1970

Per la legge Fortuna-Baslini tutti i problemi che non siano l'acquisizione nella legislazione italiana del divorzio passano in secondo ordine. Il divorzio, qualsiasi divorzio, subito e ad ogni costo, sembra sia l'obiettivo principale dei colleghi divorzisti.

Per liberare un coniuge dal peso della propria famiglia se ne autorizza la dissoluzione trascurando i diritti essenziali del coniuge dissenziente e incolpevole. Difatti viene rinviato ad un incerto futuro il diritto alle prestazioni mutualistiche in caso di malattia a favore del coniuge per il quale il giudice abbia riconosciuto il diritto di provvidenze economiche. Per il relatore di maggioranza il problema è rimandato con estrema parsimonia di parole ad una idonea soluzione in sede di legislazione previdenziale ed assistenziale. Ma quando? E intanto alla frustrazione dell'abbandono si aggiunge per le vittime del divorzio un'altra ragione di incertezza e di sofferenza.

Analoghe considerazioni si possono fare per quanto si riferisce alla corresponsione degli assegni familiari o dell'aggiunta di famiglia. Come e a chi verranno corrisposti tali vitali assegni?

Ecco un altro settore del tutto ignorato dalla legge sebbene si tratti di questione fondamentale per chi deve vivere alla giornata. Il coniuge avente diritto agli assegni alimentari e i figli del divorzio attenderanno come per tutto il resto nuovi provvedimenti di legge che disciplinino la loro posizione.

Non diversa risposta è stata data in Commissione all'emendamento proposto dai senatori Carraro e Piccolo, rivolto ad assicurare al coniuge avente diritto all'assegno in denaro una quota parte della pensione di riversibilità in caso di morte dell'obbligato.

In nome di una ipotetica civiltà da raggiungersi subito con il divorzio, vengono rinviati ad un domani incerto fondamentali obblighi di elementare giustizia.

Tutto questo sebbene nei Paesi ove il divorzio si è affermato ed ha travolto i tardivi ripari posti alla dissoluzione della famiglia la situazione non sia certamente felice e sempre più di frequente giungano a noi le preoccupate recriminazioni di autorità e di cittadini su un istituto che doveva avere funzione risanatrice ed invece è divenuto una delle principali fonti di disagio e di sofferenza.

È impressionante dare uno sguardo al sottofondo di miseria morale e di disonestà che sta alla base di molti divorzi ottenuti nei vari Paesi ove spesso si prefabbricano, con astuzie diaboliche, i motivi per raggiungere lo scopo. A divorzio conseguito si scatena di frequente una sorda lotta fra i divorziati per il conseguimento di vantaggi economici, lotta condotta senza esclusione di colpi, fino al ricatto consumato sui figli, ridotti a pedine nel crudele gioco.

Ebbene, onorevole senatori, vogliamo che tutto questo diventi, con l'approvazione frettolosa di una legge giudicata gravemente viziata, carente e iniqua, un triste retaggio anche per il nostro Paese?

Non posso credere a tanta cecità e oso sperare ancora in una ribellione delle coscienze che dicano no al divorzio. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cassiani. Ne ha facoltà.

CASSIANI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, diventa un tema difficile quello del divorzio dopo tanti discorsi pronunciati nei due rami del Parlamento, dove lo scanno dei suoi componenti rischia di essere confuso con la bigoncia del propagandista per la quasi assenza di un dibattito, di un contrasto inteso nel senso parlamentare del termine. Si è corso così il rischio amaro di apparire come portatori di retorica, nel senso dispregiativo che impropriamente e malamente si dà ormai alla parola, quando si crede invece di essere portatori di convinzioni profonde.

Forse la verità è che noi corriamo un rischio assai più grave: quello di apparire tutti, di ogni gruppo politico della Camera e del Senato, come il coro della scena parlamentare nella rigida cristallizzazione delle parti contrapposte.

Il senatore D'Andrea, in un commento a bassa voce, ma che io ho colto perchè gli ero vicino, fatto durante il discorso del collega Bettiol, ha detto: « Ma ci sono state due

1° OTTOBRE 1970

guerre! » Argomento suggestivo, senza dubbio. È vero: due guerre destinate a turbare le coscienze, ad affacciare problemi nuovi nel sommovimento della coscienza, a imporne talvolta la soluzione.

Ma non v'è dubbio che la proposta del deputato Sansone, alla cui memoria mando un saluto memore, quella proposta avanzata dopo 8 anni dalla fine della guerra, trovò così scarso favore di consensi che decadde nell'altro ramo del Parlamento e poi fu ripresentata al Senato dove decadde per la seconda volta.

Eppure il dopoguerra, la ripresa della vita democratica segnarono momenti in cui il Paese mostrava, per diversi impulsi, un desiderio vivo, direi quasi spasmodico di cose nuove, di programmi nuovi, di uomini nuovi. Era un momento nel quale si aveva la sensazione visiva che la guerra non solo nell'ordine fisico avesse ucciso, avesse mutilato, avesse distrutto, ma che avesse rovesciato e sepolto molte idee, molti istituti. Ebbene, non si levò una sola parola per la riforma della quale oggi noi ci occupiamo. Forse perchè l'onorevole Fortuna e l'onorevole Baslini non erano ancora parlamentari, forse perchè la coscienza collettiva non reclamava tutto questo, forse perchè problemi più scottanti premevano ai fianchi, forse per tutte queste ragioni messe insieme. Una cosa è certa: che vi sono stati otto anni di silenzio assoluto, senza alcun accenno a questo problema, e alla fine si manifestò una volontà timida e incerta che trovò la sua voce nel compianto onorevole Sansone.

Perchè quella legge decadde per due volte? Ma perchè la sua breve navigazione si svolse in mezzo all'indifferenza generale, nè era vero che fosse la legge sul piccolo divorzio, come venne chiamata, anche se vi si chiedevano non meno di quindici anni di separazione legale o di fatto nella prima edizione e dieci nella seconda, anche se non si andava al di là dei matrimoni civili, escludendo ogni possibile applicazione agli effetti civili del matrimonio canonico trascritto.

Si avvertiva tra l'altro che il cosiddetto piccolo divorzio avrebbe fatalmente portato al riconoscimento, alla delibazione di sentenze straniere di divorzio, finora negate dalla nostra magistratura in virtù di una norma contenuta nella parte preliminare del codice civile. È soltanto con queste considerazioni che si spiega il ritardo enorme nella presentazione della proposta Sansone e l'insabbiamento di quella legge avvenuta due volte.

Ventiquattro anni di attesa per l'esplosione dell'ansia divorzista dal giorno in cui l'Italia repubblicana si è data un libero Parlamento. Ventiquattro anni per un problema dal quale oggi pare dipenda la sorte della Nazione. Questo il clima che vede sorgere congelata la proposta Baslini-Fortuna. Tanto congelata da non esserci non dico una battaglia, ma nemmeno il normale dibattito. Credo che non sia mai avvenuto ciò in nessun Paese del mondo. Eppure si tratta, comunque guardato, di un problema che riguarda la struttura stessa dell'istituto familiare. A parte i motivi di principio sui quali non tornerò per non ripetere quel che è stato detto con tanta dovizia di dottrina, la verità più certa di questa legge è che si nega al Concordato la caratteristica di atto internazionale. Ora non è possibile guardare al Concordato sotto una spinta emozionale. Non l'ha mai fatto nessuno. Senza citare fonti che potrebbero essere sospette di fideismo, io mi limito a citare la fonte meno sospettabile, quella che porta la firma di Gaetano Salvemini, il laicista passionale che conobbe l'altezza dell'ingegno e talvolta la spregiudicatezza del combattimento. Dice Salvemini, a proposito del Concordato: « Una conquista che non sarebbe stata possibile senza il lavoro e la saggezza di due generazioni di italiani ».

Se dal campo della pubblicistica passiamo al campo parlamentare riascoltiamo due delle voci più autorevoli dell'Assemblea costituente. L'articolo 7 della Costituzione venne definito dall'onorevole Ruini, il Presidente dei « settantacinque », « il roveto ardente »: un roveto nel quale si incontrarono e si fusero sentimenti diversi e forse opposti per la pace religiosa dell'Italia.

L'onorevole Targetti, il valorisissimo deputato socialista, disse: « La discussione ha raggiunto altezze che farebbero onore all'As-

semblea di qualunque altro Paese ». Altro che questa nostra discussione opaca e malinconica quante altre mai! Nell'Assemblea costituente non vi fu l'ombra della controversia di un tempo: l'anticlericalismo parve relegato tra i ferri vecchi del focolare. Vi furono voci di cattolici autorevoli che si levarono in quella Assemblea e furono alte e degne del tempo nuovo. Ruini, il grande notaro dell'evento storico, annota alcune voci di cattolici nel suo volume di commento alla nostra Costituzione. Una di quelle le riassume tutte: « Fu il Cristianesimo che distinse tra Cesare e Pietro e creò lo Stato laico ».

Ruini, il grande notaro dell'evento storico, annota le voci dell'altra sponda. Quella dell'onorevole Togliatti: « Deprechiamo di aprire un periodo che turbi la pace religiosa ». Quella dell'onorevole Nenni: « Noi siamo interessati alla pace religiosa perchè puntiamo sulle riforme sociali ». Quella dell'onorevole Basso: « Voteremo lealmente per il Concordato, perchè è tradizione storica del Paese e noi non vogliamo la guerra religiosa ».

La discussione nell'Assemblea costituente tocca il cuore dell'argomento, fuori dall'ansia della pace religiosa, quando l'onorevole Togliatti afferma solennemente: « Riteniamo che il Concordato sia uno strumento bilaterale e che solo bilateralmente può essere riveduto ». È una espressione che non ha bisogno di commenti. Si può dire soltanto che si nota in essa il taglio che era consueto all'oratore e ne caratterizzava il ragionamento lucido. Poi è la volta dell'onorevole Calamandrei: « La indissolubilità del matrimonio concordatario voi l'avete già garantita con la approvazione dell'articolo 7, che ha inserito nella Costituzione i Patti lateranensi, in cui c'è l'articolo 34 del Concordato che dà al matrimonio il regime di diritto canonico, in cui c'è anche l'indissolubilità della grandissima maggioranza — il 99 per cento forse — di matrimoni che sono celebrati in Italia con rito cattolico, e assicura la indissolubilità ».

La conclusione è affidata al Presidente della Commissione dei « 75 », onorevole Ruini, il quale, dopo aver detto come dal dibattito è emerso che, ove non si possa addivenire per intese bilaterali a modifiche delle norme contenute nel Trattato e nel Concordato, bisogna battere le vie della revisione costituzionale, aggiunge: « L'indissolubilità del matrimonio è questione così grave da non poter essere in nessun caso trattata con legge ordinaria, ma solo con legge di valore costituzionale ».

Non è passato un secolo, onorevoli colleghi. È la storia nostra più recente; è la fase più luminosa di quello che si è chiamato il secondo Risorgimento della Patria.

Che cosa si può seriamente opporre a tutto questo? Che è lontana nel tempo l'Assemblea costituente? Che il tempo ne ha cancellato la volontà certa? Nessuno di noi si sentirebbe di opporre interrogativi siffatti. E se qualcuno, per ipotesi assurda, lo facesse, si avrebbe facile risposta negli atti recenti del Parlamento italiano, dove è consacrata la proposta di revisione del Concordato, alla quale soltanto qualche anno fa diede avvio l'onorevole Lelio Basso e che ebbe il consenso pressochè unanime della Camera dei deputati.

Attraverso quel voto si è dato mandato al Governo italiano di intavolare trattative con la Santa Sede per procedere alla revisione del Concordato in quelle parti non più adeguate alla mutata situazione del nostro Paese.

Ebbene, soltanto l'esplosione di uno stato d'animo ha potuto non tenere conto dei motivi profondi e insuperabili di natura costituzionale e arrivare fino ad iniziare amichevoli trattative per la revisione di un atto giuridico bilaterale, per poi violarlo mettendo nel dimenticatoio finanche un recentissimo voto espresso dal Parlamento italiano.

La stessa passionalità ha potuto fare superare quella che ritengo sia la questione di fondo concernente il modo della legiferazione, ossia il contenuto della norma che il Parlamento intende porre in essere, relativamente all'articolo 34 del Concordato.

Il problema più vero è se il Parlamento, vigente ancora il Concordato, possa modificare, in una parte essenziale, il contenuto dell'articolo 34, compreso questo — co-

me è noto — nel richiamo di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della Costituzione. Invero le argomentazioni fornite dalla Santa Sede in proposito appaiono ineccepibili. Basterebbe considerare la dimostrazione data che con il sistema concordatario non sono stati previsti due matrimoni distinti, sia pure idealmente, ma uno solo che è poi quello canonico al quale lo Stato italiano riconosce effetti civili.

Si tratta invero di effetti riconosciuti al matrimonio considerato non nella sua forma cioè nella sua esteriorità, sibbene nella sua sostanza. Infatti si afferma nell'articolo 34 che lo Stato italiano riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili, a quell'istituto cioè nel quale la « sacramentalità » è la sostanza, la ragion d'essere, il carattere essenziale. E che in tale « sacramentalità » rientri l'indissolubilità non è lecito dubitare. Lo Stato italiano in alcuni casi previsti dal disegno di legge non intenderebbe più riconoscere questi effetti civili.

Nè sembra che una diversa interpretazione dell'articolo 34 del Concordato possa consentire allo Stato italiano di disciplinare i cosiddetti effetti civili del matrimonio concordatario, in quanto tra questi non può rientrare lo scioglimento, essendo l'indissolubilità proprietà essenziale del matrimonio, tanto che ogni modifica in tale senso costituirebbe un intervento in una materia che, in forza del Concordato, è riservata alla Santa Sede.

Appare in tutta la sua nitidezza la violazione degli impegni assunti con il Concordato del 1929 in quanto unilateralmente verrebbe ad essere disciplinata una materia che è oggetto di un accordo internazionale.

La stessa passionalità che ha determinato errori di fondo aveva precedentemente superato l'esigenza di un aggiornamento del diritto della famiglia che dovrebbe comportare, fra l'altro, un esame dei motivi di nullità visti in una luce moderna, sotto gli aspetti della volontà libera e autonoma che può essere viziata anche dall'esistenza del timore reverenziale. La stessa passionalità ha impedito di avvertire l'esigenza di riforme in materia successoria, previdenziale e assistenziale.

Con o senza il divorzio, la revisione degli istituti del diritto familiare appare in tutta la sua urgenza. Sono cinque i disegni di legge all'esame del Parlamento: un apporto considerevole del legislatore. C'è quello dell'attuale ministro Reale e l'altro della onorevole Falcucci, che enuncia il principio della indissolubilità del vincolo come connotato essenziale della societas familiaris.

Rimangono scottanti i problemi relativi al riconoscimento dei figli adulterini, alla disciplina della separazione, ai rapporti personali dei coniugi, ai rapporti dei genitori con i figli e al regime patrimoniale della famiglia, con l'aggravante di una compromissione derivante da questa legge se approvata. Tutto ciò avviene per un divorzio senza steccati, ma aperto a tutti. Quando si dice che c'è in Italia una larga tradizione di divorzisti, può essere che si dica una cosa esatta, per quanto riguarda il principio, ma del tutto inesatta per quanto riguarda l'attuazione del principio. Io non mi rifarò alla elaborazione del pensiero italiano. L'hanno fatto altri con dovizia di particolari. Io dirò che non siamo davanti al problema astratto del divorzio, onorevoli colleghi; siamo davanti al problema concreto che ci fa vedere questa legge come la più larga in materia, poichè non richiede il consenso dei coniugi, così che sarà più facile divorziare che ottenere una sentenza di separazione personale.

Divorzio aperto, si è detto, e a tale proposito lascia fortemente pensosi la norma che consente, in via di privilegio transitorio, il divorzio automatico a chi, violando gli obblighi di convivenza sanciti dal codice, abbia da alcuni anni abbandonato il tetto coniugale, con l'aggravante della possibile mancanza del consenso mutuo.

Vi sono dei casi gravi? Non c'è dubbio e ad essi bisogna guardare con rispetto perchè sono essi quelli che per essere gravi non si confondono con l'arbitrio. Altrimenti, rimanendo sulla strada dell'arbitrio non sarà più una figura letteraria quella di Ibsen in « Casa di bambola ». Nora, il personaggio ibseniano, ama il marito e i figlioli, non è tra322° Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

1° Ottobre 1970

volta dall'insidia di una passione, dal tumulto dell'istinto. Ma le basta un dissidio con il marito per sentire travolgente la suggestione della libertà, abbandona la casa per andare a vivere la sua vita. Ecco la dissociazione in atto nel caso di una donna onesta, di un essere di eccezione in cui non parla che l'orgoglio, di una donna la quale grida al marito che la richiama ai doveri verso i figli: « Ma io ho dei doveri verso me stessa ».

La storia si ripete puntuale. Si incomincia nel disegno di legge con i casi destinati a commuovere la coscienza pubblica. Si è detto che ciò è nella logica divorzista. Non lo nego, ma quella logica non è una stalattite che deve rimanere immobile come il marmo dei cimiteri. Si dimentica che, per rimanere nell'ambito dell'Italia, sono trascorsi settant'anni dal primo tentativo divorzista nel nostro Paese, e in questo periodo lungo sono avvenute molte cose. Non credo che qualcuno preferisca la retroguardia all'avanguardia. Come si fa a consacrare in una legge che la condanna all'ergastolo ovvero a dodici o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi, anche con più sentenze, è causa di divorzio? Dunque si prescinde da quella che Carraro chiamava la quantità politica del delitto, fermandosi sul limite di dodici anni che appare arbitrario perchè investe una serie di casi diversi tanto da non poterli raggruppare in categorie omogenee.

Per la pena dell'ergastolo è da osservare che essa è profondamente modificata, come i colleghi sanno, se si pensa che oltre alla grazia è ammessa la liberazione condizionale.

Ma l'interrogativo che assorbe sul piano scientifico tutti gli altri interrogativi è un altro. Come si fa a consacrare norme siffatte quando la pena è destinata a realizzare sempre più una possente azione educatrice, quando si tenta di realizzare un magistero pedagogico nelle nostre case penitenziarie?

Ma non vedete l'urto violento tra questa concezione moderna e il fatto di negare alla assistenza del coniuge e dei figlioli il valore destinato a lenire le sofferenze del detenuto e a meglio rieducarlo?

La verità è che la legge al nostro esame lascia perplessi tutti: coloro che hanno votato o voteranno a favore e coloro che hanno votato o voteranno contro.

A prescindere dall'ostacolo di natura costituzionale, maggiore perplessità è per le condizioni in cui viene riconosciuto il diritto di divorzio. La legge si apre con una specie di preambolo, cioè con una affermazione di principio che è valida entro i limiti delle affermazioni siffatte.

Dice il primo comma dell'articolo 1 che lo scioglimento del matrimonio viene dichiarato quando il giudice accerta la inesistenza tra i coniugi della comunione materiale e spirituale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio. Se la legge si fermasse qui, se fosse possibile tradurre il principio enunciato nel fatto di una sentenza quel principio dovrebbe essere obiettivamente valido, a parte il permanere della questione di natura costituzionale. Ma vi è il secondo comma dell'articolo 1: sul come si prova l'inesistenza di questa comunione spirituale e materiale. Secondo la legge proposta essa è provata soltanto dalla sussistenza di una delle condizioni dell'articolo 3, dove gli onorevoli Fortuna e Baslini hanno rovesciato mezzo albafeto inserendo le lettere a), b), (c), (d) al numero 1 e le lettere (a), (b), (c), (d), e) al numero 2. Qui gli interrogativi si accavallano: primo tra tutti quello relativo alla norma secondo la quale si considera causa di divorzio la sentenza definitiva di condanna ad alcune pene e per alcuni reati, dimenticando che la posta è lo scioglimento della famiglia, della quale fanno parte i figli.

Ma a tale proposito non vi sono forse i violatori d'occasione delle leggi penali e i violatori per tendenza istintiva, i primi emendabili e gli altri incorreggibili? Questa non è una distinzione fatta a tavolino e per una sorta di virtuosismo scientifico, ma è una distinzione che è nella realtà della vita e delle cose, una realtà acquisita alla scienza.

Il problema imponente della inquietudine e della inclinazione di taluno a commettere reati, il problema altrettanto grave delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo non sono soltanto materia da trattati di antropologia criminale, di sociologia criminale. No: sono invece elementi

costitutivi di una norma del codice vigente: l'articolo 133 che si intitola alla gravità del reato, per la quale la relazione al codice penale parla di elementi verso cui il giudice deve orientarsi nella valutazione. Un concetto questo che troverà nella riforma del codice penale, del quale presenteremo fra poco il primo libro, una sua più adeguata illuminazione.

Se un marito si rende responsabile di percosse anche lievi alla moglie o ai figli scatta automaticamente una delle condizioni, qualunque sia la pena detentiva a cui egli venga condannato per maltrattamenti o per qualsiasi altro delitto non colposo, consumato o tentato ai danni del coniuge o dei figli, sempre che il colpevole sia recidivo ai sensi dell'articolo 99 del codice penale.

Non vi pare che restiamo così alla superficie di un problema grave con conseguenze incalcolabili? Non vi pare che i delitti contro la famiglia, dai maltrattamenti alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, siano quelli che più si prestano alla frode processuale per raggiungere l'intento di creare una delle cause di scioglimento del matrimonio?

Il contenuto dell'articolo 3 è reso più grave dalla lettera a) del numero 2, dove è detto che lo scioglimento del matrimonio può essere domandato da uno dei due coniugi nel caso in cui l'altro coniuge è stato assolto per totale infermità di mente da uno dei delitti dei quali abbiamo parlato, tenendo così in non cale tutti i portati della scienza moderna sull'insorgere e sulla guaribilità delle malattie mentali.

Desidero qui anticipare che vi sarà sottoposta, con la riforma del codice penale e
su proposta meritoria del senatore Zuccalà,
l'abrogazione dell'articolo 90, dove è detto
che gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono la imputabilità. Rimarrebbe fermo il principio della potestà
discriminante e scusante solo all'infermità
mentale e non alla passione o alla emozione.
Si riafferma però il principio secondo il quale la passione e l'emozione possono cagionare, di per sè sole, una infermità mentale,
così che il valore, dal punto di vista giuridico, è tutto dell'infermità mentale, mentre

la passione e l'emozione non sono che due delle tante cause di essa se clinicamente accertate.

Anche questo ci lascia indifferenti? No. non lo credo; non è possibile che uno solo dei colleghi presenti o dei colleghi assenti possa restare indifferente davanti ad argomenti siffatti. Con la legge Fortuna-Baslini vanno in soffitta Niceforo e Sciuti, Colucci e Fragneti, Bianchi e Moglie, Gemelli e Nuller. Non se ne tiene conto. Si va diritti alla meta. Dimenticanza, dunque, dei postulati scientifici più certi per rifugiarsi nell'automatismo cieco. Nel nome dei postulati che il disegno di legge vuole obliare si può dire che dentro una stessa persona le leggi della vita creano talvolta la calma feconda e tal'altra la tempesta devastatrice che più tardi può cedere di nuovo il passo alla calma definitiva e alla sosta transitoria.

Noi per decidere del dissolversi di una famiglia, anche quando vi sono dei figli, non tentiamo nemmeno di misurare il come, il quando, il perchè di un delitto. Tutto in questa legge si svolge automaticamente come in una macchina calcolatrice, al contrario di quello che avviene nei Paesi divorzisti di civiltà progredita. Qui tutto è senza anima oltre che senza apporto scientifico. Oui si prescinde dai motivi di merito e si indicano alcune situazioni di diritto vincolanti per il giudice. Qui si arriva all'assurdo che può ottenere il divorzio anche il marito guando la separazione è stata pronunziata per colpa sua e anche se la moglie si oppone. Con l'aggravamento che con lo scioglimento del matrimonio la moglie incolpevole perde anche il diritto alla successione del marito: un diritto che il codice riconosce in caso di separazione al coniuge incolpevole.

È un problema di civiltà, onorevoli colleghi. La legislazione inglese del 1969, ad esempio, contiene una norma che esclude ogni automatismo nella dichiarazione di divorzio. Per quella norma il magistrato dovrà considerare tutte le circostanze, inclusa la condotta delle parti e l'interesse dei figli e di ogni altra persona interessata; e se la Corte giungerà alla convinzione che lo scioglimento del matrimonio risulti di grave disagio finanziario o di altro genere per il

convenuto o che sarebbe comunque, tenuto conto di tutte le circostanze, un errore sciogliere il matrimonio, dovrà respingere la istanza.

La legislazione della Germania federale. ad esempio, dispone che « Se nell'interesse di uno o più figli minori nati nel matrimonio è necessaria la prosecuzione del vincolo matrimoniale l'istanza di divorzio non può essere accolta ». E se i delitti di maltrattamenti, di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di lesioni, di calunnie ai danni del coniuge sono dovuti ad un sentimento di gelosia, così che colui il quale delinque, confessando il proprio misfatto. griderà più tardi l'angoscia dell'animo suo, fulminato dal pentimento e dal rimorso, dimostrando così che in lui è viva la coscienza del male e profondo il sentimento dell'illegittimità della propria azione, anche se tutto ciò avviene, l'altro coniuge può domandare lo scioglimento del matrimonio. E tutto ciò mentre da tanto tempo si invocano le grandi parole, che gli stessi deputati Fortuna e Baslini hanno tante volte invocato e che sono di Carlo Rehet: « Se un Dio sedesse nei tribunali egli sarebbe di una inalterabile indulgenza per le colpe del dolore umano».

Ecco dove la legge non è più un errore legislativo ma si può trasformare in uno strumento di ferocia legalizzata. Quella al nostro esame è una legge che dà il senso del vuoto. Forse per il modo come è congegnata e per l'automatismo del sistema, essa non prevede nemmeno il giudice specializzato che è presente in tutte le legislazioni divorziste, non solo perchè ciò risponde a una concezione moderna del diritto, ma anche per la particolarità della materia.

Io non vi ho fatto un discorso fideistico come nessuno ve lo ha fatto in questa Aula. Però l'asciatemi rievocare per un momento solo la discussione che avvenne alla Costituente sull'articolo 7 della Costituzione. Lasciate che la rievochi un testimone. Quanti anni da allora! Rivedo De Gasperi e Togliatti dal banco dei parlamentari in un momento tra i più solenni del Parlamento. Per la prima volta nella vita democratica del nostro Paese la questione della fede religiosa diventava un problema nazionale.

Vorrei domandare perchè si vuole tornare indietro nei confronti di quello che è stato il periodo eroico della risorgente democrazia italiana, vorrei domandarlo, senza mancare di riguardo ai sostenitori di questa legge. E se volete tornarvi, perchè non sentire la pressione irresistibile delle cose che consiglia il miglioramento di questa legge per renderla degna del Parlamento italiano?

Le questioni di giustizia non possono essere questioni di politica: ecco il motivo vero per il quale settanta anni di reggimento liberale non sono valsi a varare una legge sul divorzio.

Non ripeterò quanto è stato detto sulla revisione dell'istituto del divorzio in Russia. Dirò invece quello che non è stato detto, e cioè che, mentre esaminiamo questo disegno di legge, un movimento per la revisione dell'istituto del divorzio ferve nell'America del Nord all'insegna del motivo di Roosevelt: « Nessun veleno mai ha corroso la vita americana quanto l'istituto del divorzio ».

Dirò che mentre esaminiamo questa legge si agitano movimenti siffatti nella Svizzera e in Germania.

Che cosa voglio dire? Una cosa semplice: che si tratta di una questione seria, degna di essere meditata.

Non voglio dire di più. La risposta alla responsabilità storica del Parlamento italiano. (Vivissimi applausi dal centro. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albani. Ne ha facoltà.

A L B A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, molto ormai è stato detto su questo disegno di legge già approvato dalla Camera e ora proposto alla nostra approvazione. Cercherò quindi di essere il più conciso possibile, anche se spero sufficientemente chiaro.

La proposta in esame prevede casi di scioglimento del vincolo matrimoniale, e quindi di divorzio, togliendo dall'ordinamento giuridico della nostra società l'imposizione per legge a tutti i cittadini del cosiddetto principio di indissolubilità. Un principio, si sostiene, di « diritto naturale » e che perciò le

leggi di una ben ordinata società, che voglia cioè perseguire il bene delle persone e della comunità, deve tradurre ed applicare sul piano della convivenza civile.

Ebbene, debbo subito dire che la questione del diritto naturale non mi convince. Anzi, il fatto che su questo piano di difesa si siano posti molti antidivorzisti, in particolare colleghi democristiani, per dimostrare appunto che non ne facevano una questione di fede deligiosa o di appartenenza alla Chiesa, quasi con pudore e inutile reticenza, mi rende la questione ancora più sospetta.

A me pare invece del tutto comprensibile che, proprio trattando questa materia, non debba prescindere o sottacere la mia professione di fede religiosa, anche perchè le mie convinzioni ne sono decisamente influenzate, tanto che non saprei separare le influenze di carattere religioso dalle ragioni propriamente umane, civili e sociali.

Non ho tuttavia difficoltà a riconoscere che la famiglia è una « società naturale » perchè ad essa sollecita la natura umana, gli istinti e la ragione, anche ai fini della continuità della specie. Così come non ho difficoltà a riconoscere che la ragione più degli istinti sollecita ad una famiglia stabile, unita, anche se sappiamo che tutto questo è stato ed è ancora da alcune parti contestato.

Ma, ecco, fondare su queste basi e trarre dal riconoscimento di queste tensioni naturali il principio dell'indissolubilità del matrimonio considerandolo di « diritto naturale », mi sembra proprio un'acrobazia spericolata. Quante volte (è stato già detto) un sentimento, un'attrazione, un amore puramente umano e naturale che pure si impegna, tende e promette di durare per tutta la vita può, altrettanto naturalmente e umanamente, per cause soggettive o per ostacoli oggettivi, affievolirsi, cessare e dissolversi! Con tanti saluti — si direbbe — ai principi del diritto naturale, che infatti oggi, proprio in materia di indissolubilità del matrimonio, oltre il 95 per cento dei cittadini del mondo (tutta un'umanità degenerata, si direbbe) non riconosce, ammettendo invece forme di divorzio.

Onorevoli colleghi, penso però di potervi svelare il motivo per il quale in tutta buona fede i colleghi antidivorzisti di parte cattolica si aggrappano tanto malamente alla questione del diritto naturale: la ragione sta proprio in quella specie di pudore o di reticenza nel fare esplicito riferimento alla fede religiosa: a porre cioè tutto il loro ragionamento, compresa la stessa questione del diritto naturale, nella verticale che discende, senza possibilità di soluzioni, dal « principio primo », che è Dio.

Solo presupponendo e credendo in questo principio le norme morali, il diritto naturale se volete, e quindi anche il principio dell'indissolubilità del matrimonio possono trovare fondamento. Altrimenti ne deriva tutta una serie di confusioni e di imbrogli che spero, almeno in parte, di contribuire a chiarire.

Basterebbe subito ricordare il testo fondamentale sul quale la Chiesa poggia il principio dell'indissolubilità: l'ammonizione che è nel Vangelo di Matteo non impone certo l'indissolubilità dei vincoli e degli impegni contratti dagli uomini per tensioni naturali o esigenze storiche e funzionali dando vita alle diverse forme di società, bensì di non separare quelli, tra questi, che Dio stesso ha congiunto. Si tratta allora di superare le concezioni giusnaturalistiche e contrattualistiche del matrimonio che la Chiesa stessa si è costretta a sostenere per fare accettare e per imporre più facilmente il principio dell'indissolubilità negli ordinamenti giuridici della società civile, anche in epoche in cui non c'era forse bisogno di ricorrere a simili espedienti.

Si tratta invece di considerare il matrimonio essenzialmente, anche se non esclusivamente, un vincolo e un impegno di amore, che comprende ed esalta appunto tutte le altre ragioni ed attrazioni per le quali un uomo e una donna si congiungono e si completano reciprocamente, provvedendo alla continuazione della specie.

Il senso e il valore dell'amore non possono però essere equivoci e limitati. A noi, a tutti, uomini e donne, è data infatti questa capacità di amare come partecipazione e anticipazione, sia pure umanamente limitata, dell'amore indissolubile, perchè infinito, che è di Dio.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue A L B A N I). L'amore perciò è tendenzialmente donazione continua e totale che si realizza però, accrescendosi continuamente, soltanto in condizioni di libertà, di responsabilità e di consapevolezza, per mutuo consenso. Perciò è proprio delle persone umane. In questo senso allora si può dire che è tensione naturale dell'uomo e di tutta l'umanità; che cioè ciascuno di noi e tutti insieme tendiamo al massimo di libertà nella verità e al massimo di unità nella giustizia. E tutto questo, che ci apparirebbe altrimenti come un'insanabile antinomia, componibile e superabile proprio dalla tensione e nel valore dell'amore.

La fede quindi aiuta la mia ragione a credere in questi valori e a questo destino, a queste che diciamo insopprimibili tensioni umane e sociali, che sappiamo iscritte nella natura e nel cuore di tutti, credenti e non. Valori e tensione che il cammino della vita e il progredire della storia umana, iscritta ormai definitivamente nella storia della salvezza, tendono a rivelare sempre più chiaramente configurandoli in un unico e complessivo disegno. Con possibilità di realizzazione, se vogliamo, per ciascuno di noi e per tutta l'umanità. Ma attenti agli incisi di questo discorso perchè, onorevoli colleghi che avete la mia stessa fede religiosa, noi non possiamo far credere che tutto questo può avvenire e può essere realizzato del tutto naturalmente, come lo svilupparsi di un meccanico determinismo. Se così fosse e fosse sempre stato, noi dovremmo spiegare allora per quale ragione è venuto Cristo e noi ci diciamo cristiani. La « legge », se fosse solo questione di moralità naturale o rivelata, scritta sulle tavole consegnate a Mosè, era ben già stata data. Gli Scribi ed i Farisei si ritenevano infatti ben giustificati dall'osseguio formale della legge; così pure i Profeti avevano già parlato.

Eppure, senza negare la legge ed i Profeti, ci è stato detto che il nuovo comandamento dell'amore li comprendeva e superava. Ecco allora: un amore inteso e realizzato come donazione completa e indissolubile nel matrimonio è un impegno personale, reciproco e comune, è conquista continua, non senza sforzi e sacrifici sicuramente possibile, se si vuole. E ciò però se si rapporta consapevolmente o si inserisce in modo sempre misterioso, anche per tutti gli uomini e le donne di buona volontà che non credono, nell'amore infinito di Dio e nel disegno della redenzione. Richiamandone quindi continuamente il sostegno o, per usare l'espressione più comprensibile, quella « grazia », che, senza negarla, sana ed eleva la natura. Provate adesso a sostenere che invece tutto questo può essere prescritto e imposto con un articolo del codice civile! Ma ancora, se così non fosse, se fosse invece sufficiente: « il contratto con il quale gli sposi si scambiano il diritto sul proprio corpo in modo perpetuo ed esclusivo circa gli atti idonei alla procreazione » come recita o recitava testualmente il canone 1081 del diritto canonico, con un concetto contrattualistico e una definizione tanto naturalistica del matrimonio. se fosse sufficiente una dichiarazione di vo-Iontà e l'accettazione di alcuni doveri indicati dagli articoli del codice civile, dovremmo sempre spiegare perchè mai noi cristiani abbiamo fatto e consideriamo il matrimonio un « sacramento » con la connessione di una « grazia » speciale per la sua realizzazione. Forse perchè siamo o ci sentiamo uomini e donne di razza inferiore, tanto incapaci e menomati nei confronti degli altri da non essere in grado di realizzare un matrimonio indissolubile sulla sola base del diritto naturale del codice civile?

Non credo sia necessario insistere oltre su questo piano, anche perchè noi sappiamo, e però dobbiamo dirlo con molta chiarezza, che anche un matrimonio celebrato con rito religioso non ottiene e non realizza gli effetti del sacramento se i nubendi in piena libertà, responsabilità e consapevolezza, con mutuo consenso, non intendono legarsi in un vincolo di amore indissolubile, riferendolo e congiungendolo a quello infinito di Dio. Sicchè solo così e non solo a mio parere deve essere inteso l'ammonimento del Vangelo di Matteo: « quel che Dio ha congiunto l'uomo non separi » che è quanto dire: quel che l'Amore infinito ha congiunto, gli uomini non potranno mai separare.

Ecco allora il fondamento della indissolubilità e della sua possibilità di realizzazione. È un impegno d'amore a tre: degli sposi tra di loro e tra loro e Dio. Credo sia quindi del tutto evidente che in questo senso, rivelata nella sua essenza costitutiva l'indissolubilità del matrimonio, i codici, le leggi, la società civile e i suoi poteri non vi abbiano alcuna rilevanza e possibilità di incidenza, se non in senso del tutto contrario e negativo. Infatti, chi crede e vuole realizzare in questo modo il matrimonio non dovrebbe avere preoccupazioni se l'ordinamento giuridico della società civile prevede invece possibilità e casi di scioglimento. Nessuno potrà mai imporre lo scioglimento di un vincolo matrimoniale così inteso, voluto e realizzato dai coniugi. E nessuno che l'abbia così inteso e realizzato, credente o non credente, si avvarrà mai delle leggi e dei tribuanli per scioglierlo. Un divorzio non è una prescrizione obbligatoria e per tutti, come è adesso invece l'imposizione della indissolubilità, ma una facoltà, una possibilità offerta a chi vuole ed è nelle condizioni di avvalersene, valutando in coscienza, prima ancora dei giudici, il bene e il male, per sè e per gli altri, che ne può derivare a confronto della continuazione del vincolo o di una semplice separazione.

Per questo non si riesce a comprendere lo scandalo che sul piano religioso e tra i credenti solleva l'introduzione, anche nel nostro ordinamento giuridico, di una legge che prevede possibilità e casi di scioglimento del matrimonio. Se infatti la nostra formazione religiosa e quindi l'attività pastorale della Chiesa, che nel nostro Paese ha potuto svilupparsi senza interruzioni e del tutto liberamente per quasi duemila anni ormai, se in particolare la nostra formazione al matrimonio e alla vita coniugale fosse saldamente ra-

dicata sui fondamenti che ho richiamato, corrispondendovi soprattutto con una pratica esemplare anzichè confonderci con il diritto naturale e le concezioni contrattualistiche, la questione del divorzio non avrebbe, sul piano religioso e tra i credenti, nessuna rilevanza e incidenza. Se invece così non fosse. come purtroppo così non è, per nostre carenze o ritardi, per nostri errori o debolezze, allora a maggior ragione si ripropone la solita domanda: come può pensare la Chiesa, i credenti, un cristiano di potervi supplire, di supplire alla mancanza di convinzioni precise per sostenere conseguenti impegni di vita, attraverso l'imposizione a tutti, con la legge e i poteri dello Stato, del principio dell'indissolubilità del matrimonio?

Ecco dunque, onorevoli colleghi, le ragioni per le quali un credente, un cristiano, prima ancora che come cittadino che crede nel valore della libertà, nel primato della persona e della coscienza umana, nel metodo e nei contenuti effettivi della democrazia, può sentire doppiamente insopportabile l'imposizione dell'indissolubilità mediante le leggi e il potere coercitivo dello Stato.

Su questo piano le mie considerazioni saranno ancora più concise. È un fatto però — e potrebbe essere una prima obiezione alla quale rispondere — che per secoli, fino ad oggi nel nostro Paese e ancora in pochi altri, lo Stato con le sue leggi ha imposto e impone l'indissolubilità del matrimonio a tutti i cittadini, concordando o rimettendo in tutto o in parte alla Chiesa la trattazione della materia matrimoniale, salvo naturalmente che per gli effetti civili.

Penso che nessuno voglia negare che il matrimonio ha per i credenti una rilevanza religiosa tutta particolare oltre quella civile e sociale. Mi pare anzi di averlo dimostrato con chiarezza, per cui è giusto che la società civile ne tenga conto nel regolare da parte sua, del tutto autonomamente e per tutti i cittadini, senza quindi doppi e diseguali trattamenti, la materia matrimoniale. Ma ciò in un solo modo: garantendo a tutti quella libertà religiosa che, per dirla questa volta con le parole usate dal Presidente della Repubblica in occasione del 20 settembre, « è in un certo senso la premessa, la condizione,

322a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

1° Ottobre 1970

direi quasi il compendio di tutte le altre libertà ».

Sappiamo bene, però, come e quando la società civile è pervenuta al riconoscimento e alla affermazione di questi valori di libertà, e quanto cammino ancora resti da fare per dare loro pienezza di contenuti e di effettivo esercizio per tutti e in tutti i Paesi del mondo. Penso anche che sia del tutto inutile ricordare a questo proposito la storia dolorosa, accanto a quella luminosa sul piano religioso, con positive influenze anche su quello civile, dei rapporti tra la Chiesa e le diverse forme del potere civile, con le reciproche prevaricazioni, le intolleranze, le guerre sanguinose scatenate nei secoli passati che caratterizzano quella che complessivamente chiamiamo l'« età costantiniana »: un'epoca, un modo di concepire la Chiesa, i suoi poteri, i suoi rapporti con l'organizzazione della società civile che la situazione attuale, proprio le vicende, le prese di posizione in relazione alla legge che stiamo discutendo, dimostrano che purtroppo non è stata ancora del tutto superata nel nostro Paese.

Non è difficile quindi riconoscere che l'imposizione della indissolubilità del matrimonio attraverso le leggi e i poteri dello Stato appartiene ed è intimamente legata a quelle esperienze e realtà storiche, a quel modo di concepire la Chiesa, la sua missione e il suo potere, al modo autoritario ed assolutista di concepire ed esercitare il potere nella società civile. In sostanza ad una situazione di ritardi, di insufficienze e di compromissioni nel riconoscere, affermare e manifestare tutta la carica liberatrice del messaggio evangelico. Tanto che — non dimentichiamolo mai noi cristiani - le rivendicazioni di diritti di giustizia e di libertà, in sostanza di autentici valori cristiani, anche e proprio di quella libertà religiosa che oggi riconosciamo premessa e compendio di tutte le altre, hanno dovuto incontrare ed ancora incontrano resistenze e opposizioni proprio da parte dell'autorità della Chiesa, da troppo tempo abituata a far conto sui « bracci secolari » con la pretesa di poter meglio realizzare, con questi mezzi e in questo modo, la sua missione di salvezza

Ecco allora: l'imposizione a tutti, credenti e non credenti, dell'indissolubilità del ma-

trimonio attraverso le leggi e il potere dello Stato è uno degli ultimi residui, in pochissimi Paesi, di quel tempo, di quelle pretese e di quelle mentalità ormai inconcepibili e decisamente da superare. Uno dei tanti errori storici che presto o tardi la Chiesa stessa riconoscerà constatando i ritardi e i danni subìti e provocati. Un errore da superare ed un ostacolo da rimuovere anche e soprattutto ove i credenti, convinti della indissolubilità, fossero la stragrande maggioranza e quasi la totalità dei cittadini, perchè una questione di questo tipo non si decide a maggioranza e minoranza, come ad esempio non molto tempo fa ha preteso di decidere il Parlamento indiano circa l'esistenza di Dio. Nessuno infatti può imporre le sue convinzioni, tanto più in materie che toccano l'intimità della coscienza, così come non si può imporre la fede o la salvezza. Qui c'è solo il sacro e scrupoloso rispetto delle convinzioni di tutti e di ciascuno, fosse anche una sola persona.

Per questo non riesco a concepire, oltre a tutti i guasti che provocherà, come si possa pensare ad un referendum popolare per confermare l'imposizione a tutti i cittadini della indissolubilità del matrimonio. Se mi trovassi tra i proponenti avrei una terribile paura: quella di essere ripagato con la stessa moneta, non potendo lamentare se domani un potere autoritario dello Stato o anche una maggioranza popolare imponesse a me e a tutti i cittadini una concezione atea della vita e dello Stato, con pratiche discriminazioni e costrizioni per i credenti.

Ma si dirà, con la seconda obiezione, quella che vorrebbe essere più decisiva e che in effetti costituisce gran parte delle argomentazioni degli antidivorzisti, in particolare dei colleghi democristiani, che non si respinge il divorzio per motivi religiosi, ma perchè essi considerano l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia un bene, per le persone e per la società. Si potrebbe quasi dire in un certo senso che lo fanno per amore, per corrispondere a quel comandamento dell'amore di Dio e del prossimo che, tradotto sul piano civile dell'attività politica, tende a preservare dal male e a realiz-

zare il bene delle persone con il « bene comune » della società.

Penso che non diversamente, se in buona fede, così dovevano intendere la loro missione anche quei cattolici, llaici e sacerdoti, che per stroncare il male delle eresie e per salvare il bene della fede e dei costumi, appunto per il sommo bene delle persone e della comunità, in epoche andate arrostivano sul rogo il loro prossimo di peccatori, eretici e miscredenti. Non sto ragionando per assurdo, anzi, sto per seguire anch'io le considerazioni che sostengono i colleghi antidivorzisti, forse per arrivare ancora a conclusioni opposte, ma anche per capire se proprio su questo piano e con questo argomento possono poi stare con la coscienza del tutto tranquilla.

Anch'io considero l'unità della famiglia un bene per le persone, coniugi e figli, e per l'intera società; lo dice anche l'articolo 29 della nostra Costituzione. L'unità della famiglia è quindi un bene che lo Stato con le sue leggi, ma di più, con tutti i mezzi adatti a sua disposizione deve garantire. Ma deve garantire che possa essere realizzata, ecco il punto. Chi infatti può realizzare l'unità della famiglia considerandola un bene per sè, per gli altri e per l'intera società? Questa, onorevoli colleghi, è la domanda più semplice e proprio per questo più decisiva, sia angolando la questione sotto il profilo religioso, sia soprattutto se la ponete sul piano civile e sociale, beninteso in uno Stato che non sia autoritario e oppressivo. Comunque, anche uno Stato autoritario e oppressivo può con le sue leggi e i suoi poteri costringere i coniugi, e i figli se ci sono, a stare materialmente uniti, ma non potrà mai garantire l'unità della famiglia se questo bene o valore, essenzialmente morale, non viene realizzato, difeso, e preservato dalle persone che la compongono. Tanto meno potrà farlo imponendo il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale: terrà soltanto vincolate, anche se separate legalmente o di fatto, persone che quel vincolo essenzialmente morale hanno sciolto o non hanno realizzato.

La Chiesa almeno, impegnando i fedeli a realizzare un vincolo indissolubile, mette a loro disposizione con il sacramento i mezzi di grazia che sono a sua disposizione, sempre però se credono, se vogliono e riescono.

Perchè, pur considerando un male grave in ordine al sommo bene della salvezza eterna lo scioglimento del vincolo matrimoniale e la rottura del'unità della famiglia, nemmeno la Chiesa può imporre e costringere le persone al bene e alla salvezza. Ritorna allora, e si precisa anche su questo piano, il valore e l'essenza di un impegno e di un rapporto di amore, personale, libero, consapevole ε volontario, che nessuna costrizione, nessuna legge può imporre o negare, salvo appunto negare in radice l'essenza stessa e il valore proprio dell'amore. Con i guasti enormi quindi, che ognuno di noi può facilmente constatare, soprattutto in una fase di crisi e di trasformazioni profonde su tutti i piani e sotto tutti i profili, che investono da tempo e squassano per primo e soprattutto l'istituto familiare, sensibilissimo proprio perchè vive e si alimenta della stessa vita delle persone che lo compongono, tutto immerso nella società, nelle convinzioni e negli esempi morali, nelle mentalità e nei costumi di vita, nella cultura, nelle condizioni economiche, di lavoro, di residenza, di abitazione, di comunicazioni, di salute, di svago. Guasti enormi ancora peggiori che si debbono temere, continuando con le costrizioni e le ipocrisie di facciata, ove si tenga conto che la scoperta più positiva e la tensione più esplosiva della parte migliore delle nuove generazioni, tale da scoprire e travolgere qualsiasi mistificazione, è la ricerca, il bisogno di autenticità.

Onorevoli colleghi, potrei continuare richiamando, in particolare ai cattolici, concetti e principi di morale sociale che il supremo magistero della Chiesa ha ancora recentemente ricordato quale quello, ad esempio, della « sussidiarietà » dello Stato, ma anche la concezione del « bene comune » che non può essere invocata proprio in questo caso perchè, come già accennavo, la realizzazione di quel bene che è l'unità della famiglia non è nelle possibilità dello Stato, nè si realizza con l'imposizione per legge dell'indissolubilità, perchè la possibilità di realizzare è delle persone e delle famiglie che stanno pri-

322a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

1° Ottobre 1970

ma della società, e ciò se - ecco sempre il punto — lo Stato garantisce loro quel sommo bene, quel valore che, voi mi insegnate, sta al vertice della piramide con la quale si usa configurare il « bene comune », e cioè un'effettiva e sostanziale libertà, compresa — o sulla cima — proprio la « libertà religiosa ». Altrimenti si realizza una contraddizione: lo Stato che impone per legge l'indissolubilità, ritenendo in questo modo e con questo mezzo di assicurare e garantire l'unità della famiglia, introduce e mantiene invece un elemento di costrizione negativo e contrario, se è vero - e vorrei sentire dimostrare il contrario — che amore, indissolubilità, unità, sono valori che si realizzano soltanto per libera, responsabile e consapevole volontà delle persone. Ma il contrario non è dimostrabile e allora si arriva all'ultima obiezione degli antidivorzisti: quella della necessità di introdurre o conservare delle limitazioni alla libertà personale con imposizioni e costrizioni che, del resto, sono proprie di tutto l'ordinamento giuridico per l'organizzazione della convivenza sociale, con le leggi, i codici e le autorità. Quindi, si sostiene, come male minore, ad evitare mali peggiori per le persone, le famiglie e la comunità. Una necessità storica e funzionale, data appunto la fragilità e le facili perversioni degli uomini, delle donne, della natura umana, l'incapacità ad usare positivamente, o il cattivo uso che potrebbero fare dei pur riconosciuti valori di libertà. In sostanza si sostiene che le persone, le famiglie, la società hanno sempre bisogno di essere ordinate e in qualche modo e misura anche costrette a fare il loro bene; altrimenti si produce una degenerazione anarchica e autolesionista. In regime democratico poi, si sostiene, tutto questo non avviene più per imposizioni autoritarie (come se non lo fossero quelle « concordatarie » che manteniamo nel nostro Paese) ma perchè in piena libertà una maggioranza di cittadini, che considerano un bene o un minor male o un male necessario l'imposizione per legge dell'indissolubilità posta a fondamento dell'unità della famiglia, decidono democraticamente questa autolimitazione di libertà imponendola anche agli altri, a tutti. Secondo questa tesi quindi, non

l'imposizione e la costrizione per legge sarebbe un male, una negazione del bene che pure si vorrebbe realizzare e garantire, ma la libertà e la possibilità di scioglimento, il divorzio sarebbe un male, un incentivo al male, un mezzo ed uno strumento con il quale le persone, le famiglie, i coniugi, possono farsi del male e fare del male agli altri, ai figli e alla società. Uno strumento che — perdonatemi la battuta - come le forbici e i coltellini, non deve essere lasciato in mano ai bambini. E pensare che a questi bambini, che siamo noi, si lasciano poi in mano strumenti di autodistruzione totale, oltre naturalmente tutta l'altra serie di strumenti e di mezzi, anche il possesso dei beni, con i quali facciamo del male.

È certo, onorevoli colleghi, che i mezzi, gli strumenti di libertà posti nelle mani dell'uomo possono essere usati per il bene e per il male. Ma questa è appunto la libertà che fa la dignità dell'uomo. Dice infatti l'Ecclesiastico nel libro sacro: « Dio fin dal principio creò l'uomo e lo lasciò in balìa del suo volere... davanti a lui sta la vita e la morte, gli si dà ciò che vuole ». Quello che invece è sempre male, che è negazione e limitazione della dignità dei figli di Dio è la mancanza, la negazione e la limitazione delle fondamentali, inalienabili libertà.

È certo che la libertà è un valore morale positivo, non soltanto il libero arbitrio che pure è dato all'uomo, e non a caso l'ho sempre accompagnata con le qualificazioni « responsabile e consapevole ». È certo che questo è il maggior bene a cui tende, superando tutti i condizionamenti negativi ma, per fare questo, superando soprattutto la paralizzante, regressiva e reazionaria posizione del male minore. Il senso, il valore e l'uso positivo della libertà si comprende e si realizza esercitandola sempre più pienamente, con sempre meno leggi e costrizioni. Sempre meno diritto, per dirla con gli illustri colleghi maestri di diritto che mi hanno preceduto e che mi seguiranno in questo dibattito, per realizzare sempre maggiore giustizia e libertà, valori — non dimentichiamolo — sempre progressivi. Allora, onorevoli colleghi, proprio in questa nostra epoca, per tanti aspetti così esaltante e però mai prima d'ora così den322a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

1° OTTOBRE 1970

sa di rischi mortali, solo l'educazione e l'esercizio alla libertà, per sollecitare scelte ed impegni personali e sociali più consapevoli e responsabili, più autentici, può garantire il bene delle persone, delle famiglie e dell'intera umanità, superando errori e ritardi, rimuovendo ostacoli, convinti, e quindi anche fiduciosi, anche per quella superiore speranza che è virtù teologale per un cristiano, che questa sola è la strada da seguire per la crescita e il vero progresso della civiltà umana. Dopo averle soltanto proclamate, dobbiamo impegnarci non a conservare limitazioni e proporre ostacoli, ma all'educazione e all'esercizio delle libertà perchè diventino effettive per tutti.

Si tratta allora di riconoscere che l'imposizione per legge dell'indissolubilità si rivela oggi proprio come uno di quegli ostacoli che la Repubblica, che noi, dobbiamo deciderci fra tanti altri a rimuovere, come ci indica l'articolo 3 della Costituzione, perchè limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana.

Per questo sostengo che oggi la possibilità di divorzio nel nostro Paese per chi intende od è costretto ad avvalersene non può considerarsi un male peggiore — se proprio vogliamo continuare su questa tesi - del mantenere l'imposizione per legge dell'indissolubilità, per tutti i guasti, i danni e i ritardi che proprio sul piano della crescita morale delle persone, delle famiglie e dell'intero nostro popolo ha già provocato e continuerebbe a provocare. Per tutti i fariseismi e gli arrangiamenti di fatto, e quindi anche con tutto il disprezzo delle leggi e dei poteri dello Stato, che genera e non può che generare una imposizione in questa materia. Per tutte le dolorose conseguenze, per i coniugi, le donne, i figli in particolare, che in questi casi si producono, che voi pure riconoscete. onorevoli colleghi antidivorzisti, senza farne sempre soltanto una questione di numeri, di quantità, perchè il solo dubbio di costringere all'infelicità umana anche soltanto una persona mi farebbe scegliere, oltre tutte le ragioni già indicate, per la strada della sua libertà. Conseguenze dolorose e disastrose dell'imposizione che, certo, forse si vedono meno, ma sono di maggiore scandalo e peggiore esempio dei mali, dei fallimenti familiari, delle leggerezze, anche degli abusi che il divorzio di per sè non produce, ma semplicemente rivela. Sollecitando finalmente e Chiesa, e Stato, e persone e società a risalire alle radici e alle cause di questi mali, e cioè ancora ai ritardi e alle carenze di formazione morale e culturale, di costumi, di ideali e di esempi pratici, alle condizioni economiche, alle situazioni sociali e politiche.

Ecco perchè invece, scambiando le cause per gli effetti, quanti sostengono la imposizione per legge dell'indissolubilità si rifugiano alla fine nella solita tesi e nel ricorrente lamento reazionario: le persone, la società e più propriamente il nostro popolo non sarebbe maturo per assumere con pienezza le sue responsabilità nell'esercizio della libertà e bisogna quindi lasciare l'imposizione legislativa, per non indurre in maggiori tentazioni, per tenere il più possibile mascherate le crisi familiari, in sostanza per non vederle e non essere costretti ad affrontarle.

E questo mi introduce, concludendo le motivazioni generali, su un piano più direttamente politico, quello appunto che non credo possa lasciare molto tranquilli quanti tra gli antidivorzisti, richiamandosi al Cristianesimo, al bene delle persone, delle famiglie e della comunità, reggono da oltre 20 anni le sorti economiche, sociali, culturali e politiche, con preminenti resposabilità di governo nel nostro Paese.

E ciò avendo ben presente — e concludendo su questa ultima obiezione — che lo Stato, anzichè imporre e costringere, può e deve invece predisporre, procurare e garantire a tutte le persone e le famiglie, ai coniugi ed ai figli le condizioni più favorevoli, i mezzi necessari e più adeguati perchè possano realizzare liberamente e responsabilmente il bene dell'unità della famiglia, e quindi anche in questo modo farli partecipare alla realizzazione del « bene comune » per l'intera società.

Voleva essere questa, nelle intenzioni iniziali, la parte di maggiore sviluppo del mio intervento, ponendo ai colleghi democristiani che con tanti e nobili discorsi si dichiarano preoccupati e solleciti per il bene e per

l'unità della famiglia, per l'indissolubilità dei vincoli matrimoniali, per i coniugi, le donne, i figli; che temono, con accenti che comprendo quanto possano essere allarmati, i danni dell'introduzione del divorzio, la domanda: che cosa avete fatto, pur disponendo di tanto tempo, possibilità e tante capacità in tutti questi anni, su tutti i piani e per tutti gli aspetti, da quello giuridico a quello economico-sociale, a quello culturale e formativo, per difendere, per rafforzare, per garantire l'unità della famiglia?

Ma, onorevoli colleghi, mi rendo conto che sarebbe stata troppo facile e pesante polemica e che soprattutto non potrebbe essere di nessun aiuto a quell'enorme moltitudine di uomini e donne, di coniugi, di mamme e di papà, di figli, di giovani e di anziani, che un sistema economico e sociale e tutta una politica per la sua restaurazione e il suo sostegno, tutto un tipo di politica o una mancanza di politica per il lavoro, per la casa, per i centri urbani, per le campagne, per le montagne, per il Meridione, per la salute, per la scuola, per la cultura, per la formazione e le informazioni, ha costretto a vivere separati, lontani, ha sradicato dalle loro famiglie, dai loro parenti, costringendoli a subire tutti i traumi psicologici e morali e tutti i condizionamenti culturali e materiali di questa nostra società dominata dallo spirito e dal sistema capitalistico, dall'individualismo, dall'utilitarismo e dall'edonismo borghese.

Perchè, tra le altre convinzioni che vi ho esposto, una conclusiva che le riassume è proprio quella che il bene delle persone, la loro progressiva liberazione e unificazione, l'unità della famiglia fondata sull'amore e aperta alla società, con le condizioni e i mezzi per realizzarla e garantirla, richiedono un radicale superamento di questo sistema con i suoi condizionamenti culturali e materiali, un superamento radicale della politica che sui vari piani ha portato avanti questa classe e queste forze di governo, dandoci ormai la misura dei guasti provocati dalle gravi responsabilità assunte.

E, tra queste responsabilità, anche quest'ultima: quella di un'opposizione preconcetta, sorda ed esasperata al superamento

dell'imposizione per legge dell'indissolubilita, nel quadro ancora più vasto ed altrettanto urgente della riforma del diritto familiare.

Uno scontro frontale e un irrigidimento estremo che ha privato di un apporto decisivo e positivo la preparazione, la discussione e l'approvazione di questa legge, e la proposta che stiamo per approvare ne porta tutti i segni negativi. So che molti colleghi antidivorzisti si sono resi conto, purtroppo in ritardo, della grave responsabilità che in questo senso si sono ulteriormente assunti, e vorrei anche ricordare a questi amici democristiani che proprio in questa occasione e su questo terreno, come su quello più ampio dei rapporti concordatari tra Stato e Chiesa, sono state messe alla prova, con esito purtroppo negativo, le facili affermazioni di autonomia del loro partito da subordinazioni confessionali e ingerenze clericali, e degli stessi suoi rappresentanti parlamentari, pur proclamate nei vari convegni di studio e in particolare, se ben ricordo, in quello di Lucca.

I limiti, o le larghezze, e le insufficienze di questa specifica proposta di legge mi sono ben presenti. Saranno facilmente notati in sede di approvazione dei singoli articoli. Sono presenti ad altri colleghi divorzisti, in particolare al collega Ossicini che con me condivide le argomentazioni favorevoli alla introduzione del divorzio, ma che, anche per una sua specifica competenza ed esperienza, riconosce e sottolinea le carenze e le incongruenze della legge. Che approviamo perciò, nel suo complesso e nella sua articolazione, onde evitare di rinviarla alla Camera, esclusivamente per rimuovere il maggiore e più pesante ostacolo sulla strada, in questo modo aperta, da percorrere con più pressante sollecitazione proprio per i limiti di questa prima legge, della riforma del diritto familiare. Un'approvazione che è quindi impegno e disponibilità, già dichiarata dal nostro Gruppo e che ancora vi ribadisco, assieme al collega Ossicini, per riscattare al più presto questi limiti e queste carenze, tutti ammoniti, spero, da questa brutta esperienza, e quindi con positivi apporti anche dei colleghi della Democrazia cristiana, come molti di quelli contenuti nelle pur tardive propo322a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

1° OTTOBRE 1970

ste di legge della relatrice, senatrice Falcucci, al Senato e dell'onorevole Martini alla Camera in materia di diritto familiare.

Quando questa proposta di legge è passata alla Camera ed è stata presentata al Senato, valutandola ed avvertendone i limiti, ho ritenuto doveroso interessarmi ed accertare se i colleghi o l'intero Gruppo della Democrazia cristiana, superando la cosiddetta questione di principio, potevano essere disponibili per partecipare ad emendamenti e riformulazioni, con impegno di rapida approvazione anche alla Camera. Ma questa disponibilità non c'era allora e non c'è nemmeno adesso, sostanzialmente, anche proponendo emendamenti non più solo con carattere ostruzionistico, perchè non si ritiene di poter superare la questione di principio.

Per non dire poi di qualche risposta che indica il clima e lo spirito col quale si è affrontata e condotta questa battaglia, quale: tanto più brutta è la legge tanto meglio per vincere successivamente il referendum abrogativo. Ecco, la legge che approviamo è il frutto di queste estreme, reciproche esasperazioni.

Ritengo tra l'altro che vi siano anche nostre responsabilità in questa vicenda e in questa conclusione; dei partiti della sinistra d'opposizione, del Partito comunista in particolare, più legato alle tensioni popolari, meno tentato da seduzioni piccolo-borghesi. Credo sia stata un'occasione mancata — forse sotto l'incalzare di una campagna divorzista con pressioni altrettanto esasperate — quella di non sapervisi sottrarre per tempo, valutare e proporre modifiche e formulazioni più sagge, anche più rispondenti agli interessi popolari, assumendo così un ruolo effettivo di nuova classe dirigente, condizionante tutte le maggioranze e, per la validità delle soluzioni proposte, realmente egemone.

Teniamo tutti conto di questa esperienza, per tutti gli impegni che l'approvazione della legge non finisce e non conclude, in Parlamento e soprattutto nella società. Perchè è solo un primo passo necessario e decisivo, pur con i limiti che dovremo superare e che erano forse inevitabili nelle condizioni attuali delle nostre forze politiche e dati i pesanti retaggi secolari che in questa materia si dovevano scontrare e superare. Grazie.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,30).

Dott. Alberto Alberti Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari